



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1909.

N. 4.

SOMMARIO.

I. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione: Nuova legge degli Stati Uniti concernente l'assetto dei piroscafi per emigranti. — Legge contenente disposizioni circa la compilazione delle liste dei passeggeri stranieri che partono dagli Stati Uniti. — Norme che regolano l'immigrazione nel Protettorato dell'Africa orientale britannica.

II. Legislazione sugli infortuni sul lavoro: Legge concernente gli infortuni sul lavoro da cui sono colpiti gli artigiani ed operai al servizio del Governo federale degli Stati Uniti.

III. Notizie sui movimenti migratori: Movimento delle partenze e dei ritorni di emigranti nel primo trimestre dell'anno 1909, confrontato con quello avvenuto nel primo trimestre del 1908. — L'immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno 1908.

IV. Atti del Ministero degli affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione: Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° gennaio al 30 aprile 1909.

V. Elenco delle pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione.

VI. Società italiane all'estero nell'anno 1908.

VII. Avvertenze per gli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri: Stati Uniti.

VIII. Recensione: L'emigrazione italiana femminile in Germania e in Svizzera (contessa MARIA LISA DANIELI CAMOZZI).

ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO

Via di Porta Salaria, 23-A

1909

Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione

Nuova legge degli Stati Uniti (19 dicembre 1908) concernente l'assetto dei piroscafi per emigranti.

Riproduciamo nel presente fascicolo il testo della nuova legge approvata il 19 dicembre 1908 dal Governo degli Stati Uniti, riflettente il trasporto dei passeggeri per via di mare.

Per gli opportuni raffronti e per meglio giudicare la portata dei nuovi provvedimenti legislativi giova riassumere qui appresso le disposizioni delle tre principali leggi degli Stati Uniti, riguardanti in modo speciale i dormitori per gli emigranti. Queste disposizioni sono:

- a) l'art. 1° dell'Atto 2 agosto 1882, che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare;
- b) l'art. 42 dell'Atto 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti;
- c) l'Atto 19 dicembre 1908, concernente il trasporto dei passeggeri.

Fino a tutto il 1908 il trasporto dei passeggeri negli Stati Uniti era disciplinato dall'Atto del 1882, il cui articolo 1° stabilisce che il comandante di un piroscafo o di altra nave, su cui si trovino emigranti o passeggeri che non siano di cabina, imbarcati in qualsiasi porto di un paese estero, non può portare il detto piroscafo e i detti passeggeri in qualsiasi porto degli Stati Uniti, se non quando i compartimenti destinati ad uso dei passeggeri durante l'intero viaggio siano di dimensioni tali da rendere possibile di assegnare a ciascun passeggero 100 piedi cubici di spazio, se il compartimento o spazio è situato sul ponte principale o sul ponte immediatamente inferiore al ponte principale; e 120 piedi cubici, se il compartimento o spazio è situato sul secondo ponte

sotto quello principale. I passeggeri che non siano di cabina non possono essere collocati in locali diversi da quelli sopra indicati.

Pene severe (multa e talora anche carcere) sono sancite contro il comandante che contravvenga a tali disposizioni.

L'art. 12 del medesimo Atto stabilisce le stesse norme, aggravando però le pene, rispetto agli emigranti imbarcati in un porto degli Stati Uniti per essere trasportati in un porto estero.

Nel calcolare il numero dei passeggeri imbarcati su ogni piroscalo, non si tien conto dei bambini di età inferiore ad un anno, e due bambini tra uno ed otto anni di età sono considerati come un solo passeggero.

L'*Immigration Act* del 20 febbraio 1907 fu il primo a portare notevoli restrizioni circa gli spazi da assegnare a bordo a ciascun emigrante. Tali restrizioni sono contenute nell'art. 42, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 1909, e secondo il quale avrebbero dovuto essere assegnati a ciascun passeggero che non fosse di cabina:

18 piedi di superficie del ponte sul ponte principale o sul ponte immediatamente inferiore al ponte principale;

20 piedi di superficie del ponte sul secondo ponte sotto quello principale.

Il detto articolo conteneva inoltre le stesse sanzioni penali di cui nell'Atto del 1882 e le stesse disposizioni pel computo dei bambini.

La modificazione riguardante la misurazione degli spazi ebbe per scopo di ridurre per un gran numero di piroscali la capacità dei trasporti in una misura variabile fra il 30 e il 40 per cento.

Il carattere restrittivo dei nuovi provvedimenti legislativi era così evidente che, subito dopo l'approvazione della legge 20 febbraio 1907, si iniziò un forte movimento per ottenere la modificazione dell'accennato articolo 42.

Nel gennaio 1908 fu infatti presentato al Senato un disegno di legge, col quale si proponeva di modificare l'art. 42 in conformità delle norme circa gli alloggi degli emigranti contenute nell'attuale regolamento del *Board of Trade* britannico. È noto che

questo regolamento fa qualche agevolazione (*give allowances*) nella misura dei dormitori, qualora esistano altri locali, come refettori, ecc. per uso esclusivo degli emigranti.

Dopo l'approvazione del Senato, l'esame di tale provvedimento fu deferito alla Commissione per l'immigrazione della Camera dei rappresentanti, la quale introdusse notevoli aggiunte nella parte riguardante gli spazi, ecc. E quest'ultima forma fu approvata dalla Camera nel giugno 1908.

Si provvide in seguito ad eliminare le differenze tra il progetto del Senato e quello della Camera, e l'accordo fu raggiunto nel dicembre 1908. L'aumento dello spazio chiesto dalla Camera fu approvato; non così l'obbligo, da essa proposto, di "convenienti refettori, ecc.", senza alcuna riduzione degli spazi per i dormitori.

L'Atto del 1908 si riferisce ai passeggeri di terza classe. Vi sono ripetute le norme circa l'età dei bambini e le sanzioni penali che erano contenute negli Atti precedenti, e vi sono riprodotte, in generale, le disposizioni del regolamento del *Board of Trade* britannico; ma il criterio fondamentale per la misura degli spazi da assegnare ai passeggeri è stato reso più rigoroso di quello stabilito dal *Board of Trade*. Cosicché il tentativo di modificare l'art. 42 dell'Atto del 1907 è rimasto apparentemente infruttuoso.

Secondo il nuovo Atto americano, s'intende:

per *ponte più basso per passeggeri* (*lowest passenger deck*) il ponte immediatamente sotto la linea d'immersione;

per *ponte per passeggeri* (*passenger deck*) qualsiasi ponte o parte di ponte che si trovi sopra il ponte più basso e sia destinato ai passeggeri.

Lo spazio assegnato ad ogni passeggero è il seguente:

21 piedi di superficie libera sul ponte più basso; ma, se l'altezza fra il ponte più basso e quello immediatamente superiore sia minore di sette piedi e non vi siano certe determinate condizioni di luce e di aria, devono essere assegnati a ciascun passeggero, sullo stesso ponte, 30 piedi di superficie libera;

18 piedi di superficie libera sul ponte per passeggeri; ma, se l'altezza fra i ponti sia minore di sette piedi, devono essere

assegnati a ciascuno di essi, sullo stesso ponte, 21 piedi di superficie libera.

Queste superfici sono soggette alle seguenti riduzioni (*allowances*): non meno di 18 piedi di superficie libera sul *ponte più basso*, e non meno di 15 piedi di superficie libera sul *ponte per passeggeri*, nei dormitorî per ogni passeggero.

È prescritto inoltre che i piroscafi siano provveduti, con approvazione dell'ispettore, di comodi e convenienti refettorî, sale di ricreazione, sale da fumare, lavanderie, sale da toletta e da bagno per uso esclusivo degli emigranti, su qualsiasi ponte essi vengano alloggiati.

Non può però essere collocato in un dormitorio un numero di passeggeri maggiore di quello consentito dalle sue dimensioni, con o senza, secondo i casi, le riduzioni (*allowances*) di cui sopra è parola.

Oltre a ciò, indipendentemente dagli spazi e dalle disposizioni di cui sopra, un piroscavo non può trasportare un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni cinque piedi di aria o spazio per passeggiare, sopra un ponte aperto in modo da non essere compreso nel tonnellaggio del piroscavo stesso.

Atto 19 dicembre 1908, che modifica l'art. 1° dell'Atto 2 agosto 1882, concernente il trasporto dei passeggeri per via di mare (An Act to amend section one of the Passenger Act of 1882).

Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, riuniti in Congresso, hanno stabilito quanto appresso:

L'art. 1° dell'Atto del 1882, che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare, è modificato nel modo seguente:

I. — Il comandante di un piroscavo, sul quale siano stati imbarcati passeggeri di terza classe in qualsiasi porto o luogo di un paese o possedimento straniero (eccettuati i porti e i luoghi situati nei territori stranieri contigui agli Stati Uniti), non potrà portare il detto piroscavo e i detti passeggeri in qualsiasi porto o luogo degli Stati Uniti, nè farli partire da esso, qualora il piroscavo non sia provveduto dei compartimenti, spazi e alloggi qui appresso indicati, i quali siano assegnati, adibiti e mantenuti ad uso esclusivo dei passeggeri per tutta la durata del viaggio, senza alcun ingombro di carico, di provviste e di merci. Il comandante di un piroscavo

che giunga in un porto o luogo degli Stati Uniti in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà ritenuto colpevole di delitto, e, se il numero dei passeggeri di terza classe imbarcati sul piroscafo o in qualsiasi compartimento, spazio, poppa o casotto sia maggiore di quello rispettivamente consentito dalle disposizioni che seguono, sarà passibile di una multa di cinquanta dollari per ogni passeggero in più e anche del carcere per non oltre sei mesi.

Nel calcolare il numero dei passeggeri imbarcati su di un piroscafo non si terrà conto dei bambini di età inferiore ad un anno, e due bambini fra uno e otto anni di età saranno computati come un solo passeggero. Non si terrà conto neppure delle persone che siano state prese a bordo, durante il viaggio, da un altro piroscafo naufragato o pericolante in alto mare, o siano state raccolte in mare da qualsiasi imbarcazione, zattera od altro.

II. — Per “passeggero di terza classe,” (*steerage passenger*) s'intende ogni passeggero che non sia di cabina. Non saranno considerati come passeggeri di cabina se non coloro che abbiano, per loro uso esclusivo, uno spazio libero di almeno trentasei piedi di superficie per ciascuno.

III. — Per “ponte più basso per passeggeri,” (*lowest passenger deck*) s'intende il ponte che si trova immediatamente sotto la linea d'immersione, e per “ponte per passeggeri,” (*passenger deck*) qualsiasi ponte o parte di ponte che si trovi sopra il ponte più basso e sia destinato ai passeggeri.

IV. — Nei piroscafi che trasportano passeggeri, sia di cabina, sia di terza classe, non potrà esservi al di sotto della linea d'immersione che un solo ponte.

V. — L'altezza fra quella parte di un ponte sulla quale sono collocati passeggeri di terza classe e il ponte immediatamente superiore non dovrà essere minore di sei piedi.

VI. — Nessun passeggero di terza classe potrà essere collocato sul ponte più basso, se questo non sia bene illuminato mediante sportelli laterali (*hubbots*) o in altro modo approvato dall'ispettore.

VII. — Non si potrà trasportare sul ponte più basso un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni ventun piede di superficie libera destinata a loro uso esclusivo. Tuttavia, qualora l'altezza fra il ponte più basso e quello immediatamente superiore sia minore di sette piedi, e le aperture, eccettuati gli sportelli laterali (*hubbots*), attraverso le quali passano l'aria e la luce, siano di dimensioni minori di tre piedi quadrati ogni cento piedi di superficie di quel ponte, non si potrà trasportare sul medesimo un numero di passeggeri di terza classe maggiore

di uno ogni trenta piedi di superficie libera, salvo le riduzioni consentite, a norma dell'articolo 10, quando vi siano spazi destinati per locali in comune, lavatoi e camere da bagno.

VIII. — Non si potrà trasportare sul ponte per passeggeri un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni diciotto piedi di superficie libera assegnata ad uso esclusivo di essi, salvo le riduzioni consentite, a norma dell'art. 10, quando vi siano spazi destinati per locali in comune, lavatoi e camere da bagno.

Se però l'altezza tra un ponte per passeggeri e quello immediatamente superiore sia minore di sette piedi, non si potrà trasportare sullo stesso ponte un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni ventun piede di superficie libera, salvo le riduzioni consentite, a norma dell'art. 10, quando vi siano spazi destinati per locali in comune, lavatoi e camere da bagno.

IX. — Un piroscapo, qualunque sia la superficie dei ponti per passeggeri e del ponte più basso, non potrà trasportare un numero complessivo di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni cinque piedi di aria o spazio per passeggiare che si trovi sopra un ponte aperto in modo da non essere compreso nel tonnellaggio del piroscapo e che sia approvato dall'ispettore; tale spazio non sarà computato o incluso nella superficie destinata a tutti gli altri passeggeri, nè in quelle altre, destinate a passeggeri di terza classe, di cui nel presente articolo.

X. — Nella misura dei ponti per passeggeri e del ponte più basso sarà compreso lo spazio occupato da quella parte del bagaglio personale dei passeggeri di terza classe che l'ispettore li autorizzi a portare con loro, come pure, in qualunque ponte siano collocati, gli spazi adibiti per comodi e convenienti refettori, sale di ricreazione e da fumo, lavatoi, sale da toletta e da bagno. Tuttavia

a) lo spazio destinato, in qualsiasi luogo del piroscapo, ad uso di dormitorio dei passeggeri di terza classe non dovrà essere minore di diciotto piedi di superficie, se si tratti del ponte più basso, e di quindici piedi se di un ponte per passeggeri;

b) in ciascuno degli spazi sopra accennati dovrà essere chiaramente indicata, in modo approvato dall'ispettore, la sua destinazione ad uso esclusivo dei passeggeri di terza classe.

XI. — Ogni singolo compartimento destinato per dormitorio dei passeggeri di terza classe dovrà essere chiaramente contrassegnato e portare l'indicazione della sua superficie totale.

Sez. 2. — Sono abrogati l'art. 42 della legge approvata il 20 febbraio 1907, intitolata: "Atto che regola l'immigrazione degli stranieri

negli Stati Uniti „, e quelle parti degli art. 43 e 44 della stessa legge, che sanciscono l'abrogazione dell'art. 1° dell' Atto del 1882, concernente il trasporto dei passeggeri per via di mare.

Sez. 3. — Il presente Atto entrerà in vigore il 1° gennaio 1909.

Legge contenente disposizioni circa la compilazione delle liste dei passeggeri stranieri che partono dagli Stati Uniti.

Nell'art. 12 della legge suddetta è contenuta, fra l'altro, la seguente disposizione:

“ Il capitano o il comandante di un piroscafo, che in qualsiasi porto della Confederazione imbarchi emigranti diretti all'estero, dovrà parimente consegnare, prima della partenza, al ricevitore delle dogane un elenco completo dei passeggeri stranieri imbarcati. Questo elenco dovrà contenere il nome, l'età, il sesso, la nazionalità, il luogo di residenza negli Stati Uniti, la professione e la data dell'ultimo arrivo negli Stati Uniti di ciascuno straniero „.

Con la legge riportata qui sotto fu sospesa l'esecuzione di tale disposizione rispetto ai passeggeri imbarcati su bastimenti mercantili, che esercitano esclusivamente il traffico fra i porti degli Stati Uniti e quelli del Canada e del Messico.

Legge 4 marzo 1909, n. 334, concernente le liste dei passeggeri stranieri che partono su taluni bastimenti.

Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, riuniti in Congresso, hanno stabilito quanto appresso:

Finchè le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 20 febbraio 1907 sull'immigrazione, concernenti la compilazione delle liste dei passeggeri stranieri che partono dagli Stati Uniti per l'estero, non siano rese applicabili ai passeggeri che partono per mezzo di veicoli di terra dagli Stati Uniti per il Canada, le disposizioni stesse non si applicheranno ai passeggeri trasportati su bastimenti mercantili adibiti esclusivamente al traffico fra porti degli Stati Uniti e porti del Dominio del Canada e della Repubblica del Messico.

*
*
*

Il testo della legge 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti fu pubblicata nel *Bollettino dell'Emigrazione*, n. 13 del 1907.

Un errore di stampa occorso nell'art. 2 (un *e* in luogo di un *o*) altera il senso della disposizione, la quale deve essere intesa come la spiegò poi il regolamento, vale a dire nel modo seguente:

“ I minorenni al disotto di 16 anni possono essere esclusi per cause speciali; ma, per il fatto di non essere accompagnati da uno o da entrambi i genitori, sono esclusi soltanto quando appaia, o le circostanze lo dimostrino, che essi verrebbero sottoposti a forzata o padronale servitù, o ad un'occupazione non adatta alla loro età „

Il paragrafo dell'art. 2 va corretto così:

“ Non saranno ammesse negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: i fanciulli sotto i sedici anni non accompagnati da uno o da ambedue i genitori, e ciò secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e del Lavoro e a norma delle disposizioni che egli può emanare quando creda opportuno „

Norme che regolano l'immigrazione nel Protettorato dell'Africa orientale britannica.

Con ordinanza del 5 agosto 1906, n. 17, (*Immigration Restriction Ordinance 1906, n. 17*) fu regolata l'immigrazione degli stranieri nel Protettorato dell'Africa orientale britannica. A tale ordinanza sono state recentemente apportate alcune modificazioni che mirano a meglio disciplinare l'immigrazione nel Protettorato.

Secondo le disposizioni attualmente in vigore, è fatto obbligo all'ufficiale preposto al servizio d'immigrazione di recarsi a bordo di ogni piroscafo che approdi nei porti dell'Africa orientale britannica, e d'interrogare ogni singolo emigrante che intenda sbarcare e stabilirsi nel Protettorato.

Il detto ufficiale potrà e dovrà impedire lo sbarco:

- 1° agli idioti ed ai pazzi;
- 2° alle persone affette da malattie ripugnanti, pericolose o contagiose;
- 3° a coloro che siano stati anteriormente condannati per reati di sangue o di altra specie (esclusi i reati politici) e ne abbiano scontata la pena, qualunque fosse la durata di essa, e

che a cagione dei suddetti reati e pene siano dichiarati *non desiderabili* (saranno ammessi soltanto coloro i quali possano provare che per il reato commesso altrove ottennero il condono totale della pena);

4° alle prostitute, o alle persone che traggono mezzi di esistenza dalla prostituzione, e rispetto alle quali vi sieno prove certe che anteriormente hanno vissuto della prostituzione;

5° a coloro che, a giudizio dell'ufficiale d'immigrazione o per informazioni avute da fonti attendibili, sono *non desiderabili*.

Infine, se chi intende sbarcare e stabilirsi nel Protettorato non possa provare esaurientemente all'ufficiale di immigrazione di avere i mezzi per mantenersi non appena sbarcato, gli sarà imposto dall'ufficiale stesso di fare un deposito di lire sterline 50 (L. 1250), che gli verrà restituito dopo una settimana, e cioè quando l'ufficiale d'immigrazione si sarà accertato che l'immigrante provvede al suo mantenimento o ha trovato lavoro.

Gravi pene (multa ed arresto) saranno imposte a coloro che in qualunque modo o con qualsiasi mezzo cercheranno di sottrarsi alla rigorosa osservanza delle enunciate disposizioni, a coloro che daranno false informazioni all'ufficiale d'immigrazione o celeranno una parte delle informazioni richieste, a coloro che aiuteranno l'immigrante ad eludere la vigilanza dell'ufficiale d'immigrazione o l'applicazione dei regolamenti relativi allo sbarco, come pure a quei capitani o padroni di bastimenti, dai quali sbarcheranno emigranti, qualora essi ne favoriscano lo sbarco illegalmente e senza il permesso dell'ufficiale di immigrazione.

Legislazione sugli infortuni sul lavoro

Legge 30 maggio 1908, concernente gli infortuni sul lavoro da cui sono colpiti gli artigiani ed operai al servizio del Governo federale degli Stati Uniti.

Diamo qui appresso la traduzione della legge approvata il 30 maggio 1908 dal Parlamento federale, con la quale viene riconosciuto il principio della responsabilità diretta del Governo federale verso gli artigiani ed operai che esso impiega, nel caso in cui questi siano colpiti da infortuni sul lavoro.

Sebbene questa legge non interessi direttamente i nostri emigranti, perchè soltanto uno scarso numero di essi è al servizio del Governo federale, è tuttavia di grande importanza, perchè è la prima legge che negli Stati Uniti d'America consacra il principio della responsabilità diretta del padrone di fronte all'operaio vittima d'infortunio.

Infatti, secondo le disposizioni di questa legge, il pagamento da parte del padrone di un'indennità all'operaio da esso impiegato, che rimane vittima di un infortunio sul lavoro, non è, a differenza di quanto era stabilito in precedenti leggi statali o federali, subordinato ad alcuna limitazione, ad eccezione della prova che l'infortunio non è dovuto a negligenza o cattiva condotta dell'operaio offeso, e che l'incapacità al lavoro causata dall'infortunio stesso ha una durata non minore di 15 giorni.

Tutte le leggi precedenti limitano la responsabilità del padrone a quei soli casi in cui si possa dimostrare che l'operaio che fu vittima dell'infortunio non ha in nessun modo contribuito a cagionarlo, e se il padrone riesce a provare che l'operaio si è reso colpevole di *contributory negligence*, è esente da qualsiasi responsabilità. Così pure, nelle altre leggi, la responsabilità del padrone

non è ammessa quando l'infortunio sia dovuto alla negligenza di qualche compagno di lavoro della vittima, ovvero quando il padrone riesca a provare che la causa diretta dell'infortunio costituisce un rischio inerente al lavoro stesso. In questi ultimi casi la legge presume che l'operaio conosca i rischi del lavoro che imprende e perciò non abbia diritto ad indennità alcuna qualora ne rimanga vittima.

La nuova legge è molto importante anche perchè stabilisce che l'operaio, vittima dell'infortunio, acquista il diritto ad un'indennità non appena sia accertato il danno che egli ha sofferto; cosicchè non è necessario, per la liquidazione dell'indennità, l'inizio di alcun procedimento speciale da parte della vittima.

Il principio della liquidazione di un'indennità alla vittima di un infortunio sul lavoro era stato già riconosciuto dal Governo federale, ma limitatamente agli equipaggi dei bastimenti ed agli impiegati delle stazioni costiere addetti al salvataggio, ed agli impiegati del Ministero delle poste in servizio sui treni ferroviari.

La nuova legge allarga il principio e ne estende i benefici a tutti gli artigiani ed operai al servizio del Governo federale negli stabilimenti industriali, negli arsenali, nei bacini, nella costruzione di forti o di opere portuarie o fluviali e in lavori pericolosi eseguiti sotto la direzione del *Reclamation Service* (Dipartimento federale al quale è affidata l'esecuzione delle opere di irrigazione e colonizzazione delle terre aride e semi-aride) o della Commissione per la costruzione del Canale di Panama.

Il numero delle persone alle quali viene estesa la protezione di questa legge si calcola di circa 75,000.

L'esecuzione della legge 30 maggio 1908 è affidata al Ministero federale del Commercio e del Lavoro, ed al Ministro spetta di decidere sui casi di negligenza o cattiva condotta che limitino la responsabilità del Governo.

Capitolo 236 delle leggi federali, approvato il 30 maggio 1908.

Indennità spettanti agli artigiani ed operai a servizio del Governo federale degli Stati Uniti dell'America del Nord, colpiti da infortuni sul lavoro.

ARTICOLO I.

A partire dal 1° agosto 1908, chiunque, essendo impiegato del Governo federale in qualità di artigiano od operaio in un opificio, o arsenale, o cantiere marittimo, o nella costruzione di opere fluviali, portuali o di fortificazione, oppure in occupazioni rischiose per la costruzione di opere di irrigazione in terreni aridi, o per la manutenzione o sorveglianza di esse, ovvero in lavori pericolosi eseguiti alla dipendenza della Commissione per la costruzione del Canale di Panama, rimanga, nel corso del lavoro, vittima di un infortunio, avrà diritto di ricevere per un anno, a titolo d'indennità, lo stesso salario che percepiva prima dell'infortunio; salvo che il Segretario del Commercio e del Lavoro ritenga che il detto impiegato possa riprendere servizio in un periodo più breve. Tale indennità sarà pagata secondo le norme che saranno stabilite dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

Nessuna indennità sarà dovuta, a' termini della presente legge, qualora l'infortunio sia cagionato da negligenza o cattiva condotta dell'impiegato, o qualora l'incapacità al lavoro abbia una durata inferiore a quindici giorni. Tutte le questioni relative alla negligenza o cattiva condotta dell'impiegato saranno risolte dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

ARTICOLO II.

Qualora un artigiano od operaio — impiegato a' termini dell'articolo precedente — muoia entro l'anno in conseguenza dell'infortunio da cui fu colpito nel corso del lavoro, lasciando la vedova o uno o più figli di età inferiore a 16 anni, oppure un genitore il cui sostentamento era a suo carico, la vedova, il figlio od i figli ed il genitore avranno diritto di percepire — per il tempo rimanente a compire l'anno e nelle misura e secondo le norme che saranno stabilite dal Segretario del Commercio e del Lavoro — la stessa somma che il defunto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di paga se fosse vissuto ed avesse continuato ad essere impiegato.

Se la vedova venga a morire entro il medesimo anno, la sua quota d'indennità sarà aggiunta all'ammontare spettante, secondo il presente articolo, agli altri eredi, qualora ve ne siano.

ARTICOLO III.

Ogni qualvolta avvenga un infortunio sul lavoro a danno di qualsiasi impiegato occupato nei lavori specificati nel 1° articolo della presente legge, e tale infortunio cagioni la morte o una probabile incapacità al lavoro della vittima, il superiore di tale impiegato avrà il dovere di riferire immediatamente sull'infortunio e sulle sue conseguenze al capo del suo dipartimento od ufficio, ed il suo rapporto dovrà essere immediatamente comunicato, per via gerarchica, al Segretario del Commercio e del Lavoro.

Questo rapporto dovrà indicare :

1° il tempo, la causa e la natura dell'infortunio e delle conseguenze di esso, nonchè la probabile durata dell'incapacità al lavoro;

2° se l'infortunio avvenne in conseguenza del lavoro o durante il lavoro;

3° se l'infortunio fu cagionato da negligenza o cattiva condotta dell'operaio colpito che ne rimase vittima;

4° ogni altra circostanza richiesta dai regolamenti e dalle disposizioni che potranno essere emanati dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

Il capo di ciascuna sezione od ufficio avrà facoltà d'incaricare uno speciale funzionario di stendere tali rapporti.

ARTICOLO IV.

In caso d'infortunio seguito da morte, le persone aventi diritto alle indennità stabilite nella presente legge, od i loro rappresentanti legali, dovranno rimettere — entro 90 giorni dal dì della morte — al Segretario del Commercio e del Lavoro una dichiarazione giurata, nella quale dovranno essere specificati il grado di parentela col defunto ed i motivi per cui, in base alla presente legge, viene richiesta l'indennità.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da un certificato del medico che ha assistito la vittima dell'infortunio, nel quale saranno esposti il fatto e la causa della morte. L'eventuale mancanza di questo certificato dovrà essere debitamente giustificata.

Nel caso d'incapacità al lavoro per oltre quindici giorni, la persona colpita da infortunio che desideri godere dei benefici della presente legge, dovrà, in un periodo ragionevole di tempo dopo decorsi i quindi giorni, inviare al suo superiore — affinchè venga trasmessa per via gerarchica al Segretario del Commercio e del Lavoro — una dichiarazione giurata che indichi su quali basi egli chieda l'indennità. La detta dichiarazione

dovrà essere accompagnata da un certificato del medico, comprovante la causa e la natura del danno fisico e la probabile durata dell'incapacità al lavoro. L'eventuale mancanza di questo certificato dovrà essere debitamente giustificata.

Se il Segretario del Commercio e del Lavoro riterrà — in base al rapporto e alla dichiarazione giurata o ad altra prova presentata dal reclamante o dal suo o dalla sua rappresentante legale, od in base a quelle ulteriori indagini che il detto Segretario del Commercio e del Lavoro possa ordinare — che un'indennità è dovuta a' termini della presente legge, questa sarà liquidata come è disposto nella legge medesima, ed il pagamento ne dovrà essere autorizzato dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

ARTICOLO V.

L'impiegato colpito da infortunio — ogni qualvolta ne sia richiesto dal Segretario del Commercio e del Lavoro ed almeno una volta ogni sei mesi — dovrà assoggettarsi ad una visita medica, la quale verrà disposta e pagata in base ad ordine del Segretario stesso. Se il detto impiegato rifiuti di assoggettarsi a tale visita o vi ponga impedimento, il diritto di ricevere l'indennità resterà sospeso per tutto il periodo durante il quale egli persisterà a rifiutarsi od a porre impedimento.

ARTICOLO VI.

I pagamenti che avverranno in virtù della presente legge non potranno essere fatti che direttamente ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali, purchè non cessionari, e non saranno soggetti ad azione alcuna da parte di creditori.

ARTICOLO VII.

Il Governo federale degli Stati Uniti non potrà esimersi dagl'impegni assunti con la presente legge, mediante nessun contratto, patto, regolamento o disposizione; qualsiasi contratto, patto, regolamento o disposizione che abbia questo scopo sarà ritenuto nullo agli effetti della presente legge.

ARTICOLO VIII.

Sono abrogati tutti gli Atti o le parti di Atti che siano contrari alla presente legge o che attribuiscano indennità diverse da quelle in essa specificate o che ne regolino in altro modo il pagamento.

Notizie sui movimenti migratori

Movimento delle partenze e dei ritorni di emigranti nel primo trimestre dell'anno 1909, confrontato con quello avvenuto nel primo trimestre del 1908.

Nel primo trimestre del 1909 dai porti italiani e da quello di Havre sono partiti per paesi transoceanici 111,864 emigranti (di cui 3,925 stranieri), così distinti per paesi di destinazione:

97,837 per gli Stati Uniti,
11,961 pel Plata,
1,799 pel Brasile,
267 per altri paesi.

Nel primo trimestre del 1908 il numero degli emigranti transoceanici partiti dagli stessi porti era stato di 34,100 (di cui 1,324 stranieri), così distinti per paesi di destinazione:

17,730 per gli Stati Uniti,
13,756 pel Plata,
2,390 pel Brasile,
224 per altri paesi.

L'emigrazione transoceanica è quindi aumentata nel primo trimestre del 1909 di 77,764 in confronto del 1908. L'aumento delle partenze si verificò per gli Stati Uniti nella cifra di 80,107; pel Plata e pel Brasile si ebbe invece, in confronto del primo trimestre dell'anno precedente, una diminuzione di emigranti rispettivamente di 1,795 e di 591; nell'emigrazione per altri paesi vi fu un lievissimo aumento.

Il numero di emigrati transoceanici italiani sbarcati nei porti italiani nel primo trimestre del 1909 fu di 19,205, così divisi per paesi di provenienza:

7,718 dagli Stati Uniti,
9,257 dal Plata,
2,120 dal Brasile,
110 da altri paesi.

Fra questi emigrati sono compresi 194 respinti, subito dopo il loro arrivo od in seguito, dagli Stati Uniti in forza delle leggi locali sulla immigrazione, e 1,493 considerati indigenti, perchè rimpatriati dalle Autorità consolari o dalle Società di patronato con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti ritornarono dagli Stati Uniti 576, dal Plata 451, dal Brasile 431 e, infine, dal Centro America 35.

Nel primo trimestre del 1908 il numero degli emigrati italiani sbarcati nei porti italiani e provenienti dalle Americhe era stato di 52,798, così ripartiti per paesi di provenienza:

42,054 dagli Stati Uniti,
8,497 dal Plata,
2,103 dal Brasile,
144 da altri paesi.

Nel primo trimestre del 1909 si ebbe quindi, in confronto del primo trimestre del 1908, una notevole diminuzione nei ritorni (33,593). Si ridusse soprattutto il numero degli Italiani rimpatriati dagli Stati Uniti (da 42,054 a 7,718); dal Plata e dal Brasile si ebbe invece un aumento di 777 rimpatriati italiani.

La caratteristica del movimento migratorio nel mese di marzo ed in tutto il primo trimestre dell'anno corrente è stato, un aumento quasi precipitoso nelle partenze per gli Stati Uniti, nonchè una notevole diminuzione dei rimpatri.

Giova ripetere che le condizioni del mercato del lavoro nella Confederazione nord-americana non sono migliorate al punto da giustificare un così rapido e forte aumento dell'emigrazione. È quindi da sconsigliare che nuove schiere di emigranti si aggiungano a quelle, pur numerose, già partite, con sicuro pregiudizio di coloro che si trovano sul posto in lunga e talora vana attesa di occupazione.

Movimento dell'emigrazione dai porti del Regno e dal porto di Havre nel primo trimestre 1909
e confronto con l'anno 1908.

M E S I		EMIGRANTI PARTITI (COMPRESI GLI STRANIERI)					STRANIERI
		Totale	Stati Uniti	Plata	Brasile	Altri paesi	
1909	Gennaio	23,342	18,309	4,482	522	29	1,028
	Febbraio	31,877	27,248	4,028	550	51	1,137
	Marzo	56,645	52,290	3,451	727	187	1,760
	Totale 1° trimestre	111,864	97,837	11,961	1,799	267	3,925
1908	Gennaio	9,067	3,463	4,800	731	73	301
	Febbraio	10,323	5,131	4,414	677	104	422
	Marzo	14,708	9,137	4,542	982	47	601
	Totale 1° trimestre	34,101	17,731	13,756	2,390	224	1,324
	Aprile	13,897	9,863	2,968	966	97	767
	Maggio	9,058	4,429	3,719	832	78	861
	Giugno	7,056	3,654	2,549	742	111	861
	Totale 2° trimestre	30,012	17,949	9,236	2,540	286	2,489
	Totale 1° semestre	64,111	35,680	22,992	4,930	510	3,813
	Luglio	6,416	2,965	2,557	834	60	633
	Agosto	10,588	4,249	5,527	736	56	882
	Settembre	17,010	6,083	9,732	990	205	1,145
	Totale 3° trimestre	34,014	13,317	17,816	2,560	321	2,660
	Ottobre	32,512	7,855	23,515	1,066	76	1,741
	Novembre	30,811	9,238	19,955	1,528	90	1,904
	Dicembre	17,774	8,621	8,004	1,111	38	1,504
	Totale 4° trimestre	81,097	25,714	51,474	3,705	204	5,239
	Totale 2° semestre	115,111	39,031	69,290	6,265	525	7,860
	Totale dell'anno	179,223	74,711	92,282	11,195	1,035	11,712

Emigranti italiani provenienti da paesi transoceanici sbarcati nei porti italiani nel primo trimestre 1909 e confronto con l'anno 1908.

MESI		Totale	Stati Uniti	Plata	Brasile	Altri paesi
1909	Gennaio	5,582	3,085	1,820	651	26
	Febbraio	6,155	2,492	2,952	684	27
	Marzo	7,468	2,141	4,485	785	57
	Totale 1° trimestre	19,205	7,718	9,257	2,120	110
1908	Gennaio	21,916	18,556	2,834	473	53
	Febbraio	16,776	14,421	1,669	654	32
	Marzo	14,106	9,077	3,994	976	59
	Totale 1° trimestre	52,798	42,054	8,497	2,103	144
	Aprile	24,785	17,523	5,672	1,442	148
	Maggio	38,455	31,539	5,609	1,209	98
	Giugno	27,840	19,925	5,933	1,829*	153
	Totale 2° trimestre	91,080	68,987	17,214	4,480	399
	Totale 1° semestre	143,878	111,041	25,711	6,583	543
	Luglio	31,042	22,675	6,614	1,645	108
	Agosto	25,179	20,582	3,601	908	88
	Settembre	22,202	18,709	2,270	1,127	96
	Totale 3° trimestre	78,423	61,966	12,485	3,680	292
	Ottobre	20,656	16,905	2,028	1,554	79
	Novembre	17,875	13,655	2,280	1,817	123
	Dicembre	19,843	17,061	1,692	1,041	49
	Totale 4° trimestre	58,374	47,711	6,000	4,412	251
	Totale 2° semestre	136,797	109,677	18,485	8,092	543
	Totale dell'anno	280,675	220,718	44,196	14,675	1,086

L'immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno 1908.

Il regio Ispettorato dell'emigrazione in Nuova York comunica le seguenti notizie sul movimento dell'immigrazione negli Stati Uniti d'America durante l'anno 1908.

L'immigrazione complessiva negli Stati Uniti d'America, secondo il *Bollettino Mensile* del Dipartimento federale d'immigrazione in Washington, è stata, durante il mese di dicembre 1908, di 46,003 individui, con una diminuzione, rispetto al corrispondente mese del 1907, di 20,571 persone. Nelle sue maggiori cifre, la diminuzione di immigranti verificatasi nel dicembre 1908, rispetto allo stesso mese del 1907, è rappresentata dalla Russia (9783), dall'Austria (2542), dall'Ungheria (1527), dalla Grecia (1072); seguono l'Inghilterra (1118), l'Irlanda (257), ecc.

Solo l'Italia, fra gli Stati che danno un maggiore contributo all'immigrazione nella Confederazione nord-americana, segna nel dicembre testè decorso un aumento in confronto dello stesso mese del 1907 (747). Nel prospetto che segue sono raccolti i dati della immigrazione totale e di quella italiana negli Stati Uniti durante gli anni 1907 e 1908.

MESI	IMMIGRAZIONE TOTALE		IMMIGRAZIONE ITALIANA	
	1907	1908	1907	1908
Gennaio . . .	54,417	27,220	7,272	2,833
Febbraio . . .	65,541	23,381	14,500	3,592
Marzo	139,118	32,517	41,455	6,612
Aprile	145,256	41,274	36,072	6,560
Maggio	184,886	36,317	37,973	5,382
Giugno	154,734	31,947	41,644	3,016
Luglio	97,132	27,570	19,477	2,451
Agosto	98,825	27,782	16,288	2,468
Settembre . .	98,694	38,238	19,316	4,236
Ottobre	111,513	40,994	18,478	5,241
Novembre . . .	117,476	37,076	18,572	4,581
Dicembre . . .	66,574	46,003	8,377	9,124
Totale	1,334,166	410,319	279,424	56,096

Per quanto riguarda i rimpatri, il numero degli Italiani partiti nel dicembre 1908 dagli Stati Uniti e diretti in Italia, ascende, secondo le statistiche compilate nel porto di Nuova York, a 14,005. Il numero totale dei rimpatriati di ogni nazionalità fu, nello stesso mese, di 37,410. Entrambe le cifre mostrano una notevole diminuzione rispetto a quelle del mese di dicembre dell'anno precedente, le quali erano state rispettivamente 96,690 e 42,794.

Nello specchio che segue sono riportate le cifre dei rimpatri, ricavate dalle statistiche menzionate, per i due anni 1907 e 1908, e così per tutte le nazionalità complessivamente, come in particolare per l'Italia.

MESI	RIMPATRIATI			
	DI OGNI NAZIONALITÀ		ITALIANI	
	1907	1908	1907	1908
Gennaio . . .	15,895	57,757	5,132	17,373
Febbraio . . .	15,681	53,964	4,332	14,939
Marzo . . .	22,050	51,897	4,967	12,701
Aprile . . .	24,818	76,831	4,895	34,195
Maggio . . .	35,523	75,337	6,548	27,463
Giugno . . .	43,755	65,182	9,962	21,343
Luglio . . .	48,293	58,520	13,069	22,726
Agosto . . .	44,746	49,925	12,259	23,790
Settembre . .	45,161	37,177	17,201	18,162
Ottobre . . .	55,092	42,287	35,572	18,701
Novembre . .	107,721	40,352	47,984	19,342
Dicembre . . .	96,690	37,410	42,794	14,005
Totale . . .	555,425	646,639	204,665	244,740

Riassumendo: nel corso dell'anno 1908 arrivarono negli Stati Uniti, in confronto del 1907, 923,847 immigranti in meno e ne ripartirono 91,214 in più. Degli arrivati in meno 223,328 erano italiani, e dei rimpatriati in più erano italiani 40,075. Per quanto riguarda più specialmente l'Italia, è degno di nota il fatto che il mese di dicembre 1908 ha segnato un aumento negli arrivi e una diminuzione nei rimpatri.

Ciò non trova giustificazione nelle condizioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti, condizioni che si presentano abbastanza lusinghiere per l'avvenire, ma che, nel momento attuale, come in tutti i mesi dell'inverno, fino, cioè, all'aprile, non sono nè saranno favorevoli ad un largo impiego di mano d'opera.

I più recenti arrivi (gennaio 1909) mostrano un movimento immigratorio negli Stati Uniti dall'Italia ancor più vivace che nel dicembre.

Fra i nuovi arrivati cominciano pure a notarsi dei superstiti del terremoto di Calabria e Sicilia. Quella calamità non mancherà di accrescere l'incentivo all'emigrazione in regioni già di per sè proclivi ad un anormale movimento emigratorio. Ma è dovere di quanti hanno a cuore il benessere dei nostri connazionali di evitare con ogni mezzo, in vista delle presenti condizioni del lavoro agli Stati Uniti, una immigrazione intempestiva troppo numerosa.

**Noli massimi per il trasporto degli emigranti
dal 1° gennaio al 30 aprile 1909. (1)**

In seguito all'entrata in vigore della nuova legge federale sull'immigrazione, il Commissariato, *con deliberazione del 5 gennaio 1909*, ha consentito un aumento di lire 10 nei noli per gli Stati Uniti, *da percepirsi pei contratti fissati posteriormente alla detta data*. Nei prezzi qui appresso indicati è compreso l'aumento di lire 10.

Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio	210
Regina Elena	210
Duca degli Abruzzi	210
Duca di Genova	210
Umbria	200
Sicilia	200
Sardegna	200
Liguria	200
Lombardia	200
Lazio	195
Sannio	195
Campania	195

La Veloce.

Europa	200
Italia	200
Brasile	200
Argentina	200
Savoia	200
Nord America	195

Città di Milano	178
Città di Torino	178

Lloyd Italiano.

Mendoza	200
Cordova	200
Indiana	200
Luisiana	200
Virginia	200
Florida	200

Cyp. Fabre & C.le

Venezia	200
Madonna	200
Germania	195
Roma	195

Anchor Line.

Italia	185
Perugia	178
Calabria	178

(1) I noli sono stati, per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 12 dicembre 1908, e, per un'altra parte, stabiliti dal Ministro degli Affari Esteri con decreto del 13 dicembre 1908. La deliberazione del Commissariato e il decreto del Ministro sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1908.

I noli stabiliti dal Ministro degli Affari Esteri sono segnati con asterisco.

Segue: Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

Hamburg-Amerika Linie.

Deutschland	* 200
Moltke	200
Hamburg	200
Batavia	175

Italia (1).

Ancona	210
Verona	210
Taormina	(2) 200
Siena	195
Bologna	195
Ravenna	190
Toscana	190

White Star Line.

Cedric	* 200
Republic	200
Cretic	200

Norddeutscher Lloyd.

Kaiser Wilhelm der Grosse	* 200
Königin Luise	* 200
König Albert	* 200

Prinzess Irene	* 200
Barbarossa	* 200
Friedrich der Grosse . . .	* 200
Neckar	* 195

**Compagnia Transatlantica
di Barcellona.**

Buenos Ayres	175
Léon XIII	175
Manuel Calvo	175
P. de Satrustegui	175
Montevideo	175
Montserrat	175
Antonio Lopez.	175

Siculo-Americana.

San Giorgio	200
San Giovanni	195

Lloyd Sabaudo.

Tomaso di Savoia	210
Principe di Udine	210
Re d'Italia	200
Principe di Piemonte . .	200
Regina d'Italia	195

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio	235
Regina Elena	235
Duca degli Abruzzi . . .	235
Duca di Genova	235
Umbria	225
Sicilia	225

Sardegna	225
Liguria	225
Lombardia	225
Lazio	220
Sannio	220
Campania	220

(1) Gli stessi noli anche per Filadelfia.

(2) Nolo provvisorio.

Segue : **Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

La Veloce.		Virginia		225
Europa	225	Florida		225
Italia	225	Italia.		
Brasile	225	Ancona		235
Argentina	225	Verona		235
Savoia	225	Taormina	(1)	225
Nord America	220	Siena		220
Città di Milano	203	Bologna		220
Città di Torino	203	Ravenna		215
		Toscana		215
Lloyd Italiano.		Anchor Liné.		
Mendoza	225	Italia		210
Cordova	225	Perugia		205
Indiana	225	Calabria		205
Luisiana	225			

(Da Genova o da Napoli a Boston).

White Star Line.		Romanic		200
Celtic	* 200	Canopic		200

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre).

Compagnie Générale Transatlantique (2).

La Provence	200	La Gascogne	195
La Lorraine	200	La Touraine	195
La Savoie	200	Chicago	195
La Bretagne	195		

(1) Nolo provvisorio.

(2) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provvista dalla Compagnia.

Linea del Brasile.

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio	195
Regina Elena	195
Duca degli Abruzzi	195
Duca di Genova	195
Umbria	184
Sicilia	184
Sardegna	184
Liguria	184
Lombardia	184
Lazio	179
Sannio	179
Campania	179

Transports Maritimes à vapeur.

Parana	179
Plata	179
Pampa	179
Formosa	179
Espagne	164
Italie	164
Algérie	164
France	164

Lloyd Italiano.

Mendoza	184
Cordova	184
Indiana	184
Luisiana	184
Virginia	184
Florida	184

La Veloce.

Europa	184
Italia	184

Brasile	184
Argentina	184
Savoia	184
Nord America	179
Città di Milano	162
Città di Torino	162

Ligure-Brasiliana.

Re Umberto	166
Rio Amazonas	164
Minas	164

Italia.

Ancona	195
Verona	195
Taormina	(1) 184
Siena	179
Bologna	179
Ravenna	174
Toscana	174

Lloyd Sabauda.

Tomaso di Savoia	195
Principe di Udine	195
Re d'Italia	184
Principe di Piemonte	184
Regina d'Italia	179

Hamburg-Amerika Linie.

Moltke	184
Hamburg	184
Batavia	160

(1) Nolo provvisorio.

Linea del Plata.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio	210
Regina Elena	210
Duca degli Abruzzi	210
Duca di Genova	210
Umbria	196
Sicilia	196
Sardegna	196
Liguria	196
Lombardia	196
Lazio	191
Sannio	191
Campania	191

Italia.

Ancona	210
Verona	210
Taormina	(1) 196
Siena	191
Bologna	191
Ravenna	181
Toscana	181

La Veloce.

Europa	196
Italia	196
Brasile	196
Argentina	196
Savoia	196
Nord America	191
Città di Milano	176
Città di Torino	176

Lloyd Italiano.

Mendoza	196
Cordova	196
Indiana	196
Luisiana	196
Virginia	196
Florida	196

Transports Maritimes à vapeur.

Parana	191
Plata	191
Pampa	191
Formosa	191
Espagne	171
Italie	171
Algérie	171
France	171

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

Buenos Ayres	176
Léon XIII	176
Manuel Calvo	176
P. de Satrustegui	176
Montevideo	176
Montserrat	176
Antonio Lopez	176

(1) Nolo provvisorio.

Segue: Linea del Plata.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

Ligure-Brasiliana.			
Re Umberto	168	Re d'Italia	196
Rio Amazonas	166	Principe di Piemonte	196
Minas	166	Regina d'Italia	191
		/ Hamburg-Amerika Linie.	
Lloyd Sabaudo.		Moltke	196
Tomaso di Savoia	210	Hamburg	196
Principe di Udine	210	Batavia	171

Linea del Centro America.

La Veloce.		Compagnia Transatlantica di Barcellona.	
Europa	200	Buenos Ayres	190
Italia	200	Léon XIII	190
Brasile	200	Manuel Calvo	190
Argentina	200	P. de Satrustegui	190
Savoia	200	Montevideo	190
Nord America	195	Montserrat	190
Città di Milano	195	Antonio Lopez	190
Città di Torino	195		

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 205 per i piroscafi Europa, Italia, Brasile, Argentina e Savoia, e lire 200 per i piroscafi Nord America, Città di Milano e Città di Torino.

(2) Dall'Italia per Puertorico. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon; in lire 220 per Habana, e in lire 240 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.

Elenco delle pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione

(fino a tutto l'anno 1908)

- A) **Libro “Emigrazione e Colonie”**. — Raccolta di rapporti dei regi Agenti diplomatici e consolari.

VOLUME I. - EUROPA.

PARTE I. — Francia e Principato di Monaco.

1. *La Francia e l'emigrazione italiana* (S. E. l'ambasciatore conte Tornielli). —
2. *Notizie sulla colonia italiana nel distretto consolare dell'Havre* (cav. E. Vassia). —
3. *L'immigrazione italiana nei circondari di Briey e Nancy* (ingegnere L. Bidou). —
4. *L'immigrazione e la colonia italiana nel distretto consolare di Lione* (cav. E. Perrod). —
5. *Gli operai italiani nel distretto consolare di Chambéry* (bar. U. Carutti). —
6. *Gli Italiani nel distretto consolare di Bordeaux* (cav. G. Capoduro). —
7. *L'immigrazione italiana nel distretto consolare di Marsiglia* (cav. L. Rossi). —
8. *Il dipartimento del Varo e la colonia italiana* (cav. P. A. Burdese). —
9. *Gli Italiani nel dipartimento dell'Hérault* (cav. M. Camicia). —
10. *Immigrazione e colonie italiane nel dipartimento delle Alpi Marittime* (comm. M. Simondetti). —
11. *Notizie sulla popolazione italiana in Corsica* (comm. E. Colucci). —
12. *Il Principato di Monaco e la colonia italiana* (comm. M. Simondetti).

PARTE II. — Svizzera - Austria-Ungheria - Gran Bretagna - Spagna e Gibilterra - Portogallo - Malta.

- I. SVIZZERA. — 1. *L'emigrazione e le colonie italiane in Svizzera* (comm. G. Silvestrelli). — 2. *Il Canton Ticino e*

l'immigrazione italiana (conte A. Marazzi, conte F. Lucchesi Palli). — 3. *I Cantoni francesi della Svizzera e le loro colonie italiane* (comm. G. Basso, march. F. Gavotti-Verospi). — 4. *L'immigrazione italiana nella Svizzera tedesca* (comm. F. Lambertenghi, sig. A. Vischer, conte A. Marazzi).

II. AUSTRIA-UNGHERIA. — 1. *L'emigrazione e le colonie italiane in Austria* (cav. G. Zannoni). — 2. *La nostra immigrazione e la nostra colonia a Trieste* (conte B. Lambertenghi). — 3. *L'emigrazione italiana nel Tirolo e nel Vorarlberg* (cav. P. Baroli). — 4. *La Dalmazia e la sua colonia italiana* (cav. S. Milazzo, sig. L. Mordini). — 5. *L'Ungheria e l'emigrazione italiana* (conte A. Della Valle). — 6. *Fiume, la Croazia-Slavonia e le nostre colonie in quei paesi* (cav. V. Lebrecht).

III. GRAN BRETAGNA. — 1. *La colonia italiana di Londra* (cav. F. Righetti, sig. F. Sacchi). — 2. *Gli Italiani nel distretto consolare di Liverpool* (comm. P. Bainotti, cav. A. Montaldi). — 3. *Gli Italiani nel distretto consolare di Cardiff* (cav. G. Poma). — 4. *Le colonie italiane in Scozia* (comm. G. Breen).

IV. SPAGNA E GIBILTERRA. — 1. *La colonia italiana di Madrid* (conte Avogadro di Collobiano). — 2. *L'immigrazione italiana nel Mezzogiorno della Spagna* (sig. A. Rocca, marchese R. Santasilia). — 3. *La colonia italiana nel distretto consolare di Gibilterra* (cav. G. Zanotti-Bianco).

V. PORTOGALLO. — *Il Portogallo e le colonie italiane* (comm. A. De Souza Monteiro).

VI. MALTA. — *Le isole di Malta e Gozzo e la colonia italiana* (comm. P. Grande).

PARTE III. — Germania - Lussemburgo - Belgio - Olanda - Stati Scandinavi - Russia - Penisola Balcanica.

I. GERMANIA. — 1. *Gli Italiani nel distretto consolare di*

Francoforte sul Meno (conte B. Lambertenghi). — 2. *Gli Italiani nelle Provincie e negli Stati della Germania settentrionale* (comm. M. Pinto e cav. G. Malein, cav. M. Meztler, cav. R. Lehment, comm. A. Preuss). — 3. *Gli Italiani nel distretto consolare di Berlino* (comm. E. Keibel). — 4. *Gli Italiani nella Slesia* (comm. L. Molinari, dott. G. Vitali). — 5. *La immigrazione italiana nel Regno di Sassonia ed in Turingia* (barone G. Locella, cav. F. G. Krause). — 6. *La Baviera e l'immigrazione italiana* (conte A. De Foresta, cav. G. Pezzani, cav. P. Mondini, cav. T. Schilling). — 7. *La colonia italiana nel Württemberg* (cav. G. Federer). — 8. *Gli Italiani nel Baden, in Alsazia e nel Palatinato del Reno* (comm. O. Bornhausen, cav. G. Goldschmit). — 9. *La Renania, la Vestfalia, la Lorena e l'immigrazione italiana* (barone E. di Oppenheim, sig. P. Röchling).

II. LUSSEMBURGO. — *Il Granducato di Lussemburgo e l'immigrazione italiana* (cav. G. Weber).

III. BELGIO. — *La immigrazione italiana nel Belgio* (conte L. Bonin-Longare, comm. A. Gillon de Robaulx, cavaliere A. Villa).

IV. OLANDA. — *Gli Italiani in Olanda* (comm. S. Tugini, cav. E. van Dam, cav. Hudig).

V. STATI SCANDINAVI. — 1. *Le condizioni del lavoro e l'immigrazione italiana in Danimarca* (conte G. Calvi di Bergolo). — 2. *La Svezia, la Norvegia e l'immigrazione italiana* (marchese A. Guasco di Bisio).

VI. RUSSIA. — 1. *Le colonie italiane in Russia* (eccettuati i distretti consolari di Batum e di Odessa) (cav. A. Ghersi, cav. M. D'Epstein). — 2. *Il Caucaso e l'emigrazione italiana* (cav. E. Spagnoli). — 3. *Le colonie italiane nel distretto consolare di Odessa* (barone N. Squitti).

VII. STATI DANUBIANI, BOSNIA-ERZEGOVINA E MONTENEGRO. — 1. *La Rumania e l'immigrazione italiana* (march. E. Bec-

caria-Incisa, cav. C. Baroli). — 2. *La Bulgaria e l'immigrazione italiana* (comm. G. Silvestrelli). — 3. *La Rumelia Orientale e le sue colonie italiane* (conte G. Giacchi). — 4. *La Serbia e l'immigrazione italiana* (barone E. Mayor des Planches). — 5. *L'immigrazione italiana in Bosnia ed Erzegovina* (cav. V. Finzi). — 6. *La colonia italiana nel Montenegro* (comm. R. Bollati).

VIII. GRECIA. — 1. *Il distretto consolare del Pireo e l'immigrazione italiana* (cav. E. Bonelli, cav. S. L. Rocca). — 2. *L'immigrazione e le colonie italiane nelle Isole Jonie* (comm. E. De Gubernatis).

IX. TURCHIA EUROPEA. — 1. *L'Impero Ottomano e le sue colonie italiane* (S. E. il march. O. Malaspina). — 2. *Statistica della popolazione italiana nella Turchia europea* (conte L. Corinaldi). — 3. *La colonia italiana nel distretto consolare di Costantinopoli* (conte C. Aldrovandi, sig. C. Fichet). — 4. *L'immigrazione italiana in Macedonia* (conte V. Thaon di Revel, conte O. Gaetani di Castelmola). — 5. *Gli Italiani nel "vilayet" di Janina* (comm. G. Millelire, cavalier A. Ancarano). — 6. *L'Isola di Creta e la sua colonia italiana* (cav. A. Medana).

VOLUME II. - ASIA, AFRICA, OCEANIA.

Asia.

I. PROVINCE ASIATICHE DELL'IMPERO OTTOMANO. — 1. *La colonia italiana nel distretto consolare di Smirne* (cav. E. Acton). — 2. *La colonia italiana in Aleppo* (cav. F. de Goyzueta dei marchesi di Torrena). — 3. *Il distretto consolare di Beirut* (comm. E. Vitto, conte Galeazzo della Croce di Dojola). — 4. *Il distretto consolare di Gerusalemme* (cav. A. Pittaluga). — 5. *Gli Italiani nel distretto consolare*

di Trebisonda (cav. C. Magenta). — 6. *Gli Italiani nel distretto consolare di Hodeida* (cav. F. Terruzzi e cav. F. Sola).

II. PERSIA. — *Gli Italiani in Persia* (comm. F. Maissa, comm. G. P. nob. Riva).

III. INDIA. — *Gli Italiani nell'India* (conte A. Raybaudi-Massiglia). — 2. *Gli Italiani nella Presidenza di Bombay - L'immigrazione nei campi auriferi di Kolar (Mysore)* (cavaliere G. Gorio).

IV. ALTRI POSSEDIMENTI INGLESI. — 1. *Isola di Ceylan* (sig. E. Enchelmayer). — 2. *Birmania* (cav. F. Stork). — 3. *Gli Italiani negli Stabilimenti degli Stretti* (sig. C. T. Reelfs). — 4. *La colonia italiana di Hong-Kong* (sig. N. Post).

V. INDIE OLANDESI. — *Le Indie Olandesi e l'immigrazione italiana* (sig. G. van Heusden).

VI. CINA. — 1. *Gli Italiani in Cina* (cav. C. Baroli, cav. C. Sforza). — 2. *Gli Italiani nello Yunnan* (conte P. L. Grimani). — 3. *Emigrazione e colonia italiana in Hankow* (cav. F. Prat). — 4. *Gli Italiani nel distretto consolare di Shanghai* (sig. A. Riva). — 5. *I gruppi coloniali italiani nel nord della Cina* (cav. C. Poma).

VII. SIAM. — *Gli Italiani nel Siam* (sig. G. Schulze).

VIII. COREA. — *Gli Italiani in Corea* (cav. A. Monaco).

IX. GIAPPONE. — *Gli Italiani nel Giappone* (conte G. C. Vinci, cav. A. Gasco).

X. SIBERIA. — *Gli Italiani in Siberia* (sig. A. Dutfoy).

Africa.

I. EGITTO. — 1. *Gli Italiani in Egitto* (comm. S. Tugini, conte C. Arrivabene-Valenti-Gonzaga). — 2. *Il distretto consolare di Cairo e la colonia italiana* (cav. O. Toscani). —

3. *Il distretto consolare e la colonia italiana di Alessandria d'Egitto* (sig. R. Monzani). — 4. *Il distretto consolare di Porto Said e l'emigrazione italiana* (cav. G. Iona). — 5. *Suez e la colonia italiana* (cav. L. Deperais). — 6. *Gli Italiani nel distretto consolare d'Ismailia* (sig. D. Scotto di Perta).

II. TRIPOLITANIA. — *Tripoli e la colonia italiana* (cavaliere E. Chicco, cav. A. Medana).

III. TUNISIA. — 1. *La Tunisia e l'emigrazione italiana* (cav. T. Carletti, sig. G. Ricciardi). — 2. *La colonia italiana in Susa di Tunisia* (cav. F. De Velutiis). - *Notizie sullo stato attuale dell'industria peschereccia degli Italiani in Susa di Tunisia* (cav. G. Sabetta).

IV. ALGERIA. — 1. *Immigrazione e colonie italiane in Algeria* (comm. G. B. Machiavelli). — 2. *Il dipartimento di Costantina in Algeria* (cav. G. B. Beverini). — 3. *La colonia italiana di Bona* (cav. V. Siciliani). — 4. *La colonia italiana in La Calle e l'immigrazione nell'ultimo decennio* (cav. D. Palomba).

V. ALTRI POSSEDIMENTI FRANCESI. — 1. *Gli Italiani nel Senegal* (sig. G. Guiraud). — 2. *La colonia italiana di Gibuti* (sig. A. Olivo). — 3. *L'immigrazione italiana nel Madagascar* (cav. D. Maigrot). — 4. *Gli Italiani nell'Isola della Riunione* (sig. F. Chrétien).

VI. MAROCCO. — *Gli Italiani nel Marocco* (sig. G. Malmusi).

VII. ETIOPIA. — *Gli Italiani in Etiopia* (sig. F. Ciccodicola).

VIII. CONGO. — *Gli Italiani nello Stato Indipendente del Congo* (dott. cav. E. Villa).

IX. ZANZIBAR. — *La colonia italiana in Zanzibar* (signor S. Burgarella).

X. POSSEDIMENTI INGLESI. — 1. *Le condizioni dell'immigrazione italiana nell'Africa del Sud* (comm. F. Bruni-Grimaldi). — 2. *L'immigrazione italiana nella Colonia del Capo* (sig. C. M. Knight). — 3. *Gli Italiani nelle Isole Seychelles* (sig. H. Bergne).

XI. POSSEDIMENTI SPAGNUOLI. — *La colonia italiana nelle Isole Canarie* (sig. G. De Galatti).

Oceania.

I. CONFEDERAZIONE AUSTRALIANA E NUOVA ZELANDA. — 1. *Gli Italiani nell'Australia e nella Nuova Zelanda* (avvocato P. Corte). — *Notizie circa le condizioni degli immigranti italiani in Australia* (cav. C. Bertola). — 2. *La colonia italiana nell'Australia Occidentale* (cav. L. Zunini).

II. POSSEDIMENTI FRANCESI. — *Gli Italiani nella Nuova Caledonia* (sig. G. Zackerstein).

III. POSSEDIMENTI DEGLI STATI UNITI. — *Gli Italiani nelle Isole Hawaii* (cav. F. A. Schaefer, sig. Marengo di Meriundo).

VOLUME III. - AMERICA.

PARTE I. — Brasile.

1. *L'immigrazione italiana nel Distretto Federale e nello Stato di Rio de Janeiro* (cav. G. L. Centurione). — 2. *Gli Italiani nello Stato di Bahia* (sig. L. S. Rocca). — 3. *Lo Stato di Minas Geraes* (sig. T. F. Bernardi). — 4. *Lo Stato del Paraná* (cav. T. Castiglia). — 5. *Lo Stato di Santa Caterina e la colonizzazione italiana* (sig. G. Caruso Macdonald). — 6. *L'immigrazione italiana negli Stati settentrionali del Brasile* (cav. G. Macchioro). — 7. *Lo Stato di Rio Grande del Sud e la crisi economica durante l'ultimo quinquennio* (cav. F. De Velutis). — 8. *Lo Stato di San Paolo e l'emigrazione italiana* (ing. S. Coletti). — 9. *Lo Stato di Espírito Santo* (cav. G. B. Beverini).

PARTE II. — Argentina.

1. *Condizioni generali della Repubblica Argentina in rapporto all'immigrazione italiana* (ing. S. Coletti). — 2. *La provincia di Córdoba e alcune delle sue colonie agricole* (cav. G. Notari, sig. L. Colombetti e avv. B. Giancola). — 3. *Le provincie argentine di Tucumán, Salta e Jujuy in relazione all'immigrazione italiana* (cav. G. Notari, sig. R. Ponze de Leon). — 4. *Gli Italiani nel distretto consolare di La Plata* (cav. O. Gaetani di Castelmola). — 5. *La circoscrizione consolare italiana di Rosario di Santa Fé* (sig. U. Infante).

B) Bollettino dell'emigrazione. — Pubblicazione periodica.

a) Fascicoli del " Bollettino „ pubblicati negli anni 1902 a 1908:

Nel 1902	fascicoli 12
„ 1903	„ 15
„ 1904	„ 18
„ 1905	„ 22
„ 1906	„ 16
„ 1907	„ 20
„ 1908	„ 24

b) Principali articoli contenuti nel " Bollettino „, ordinati per materie:

1. — Legislazione su l'emigrazione, l'immigrazione e la colonizzazione, e legislazione sociale di maggiore interesse per gli emigranti.

Parte generale.

Elenco di leggi, decreti e regolamenti circa l'emigrazione dagli Stati d'Europa e l'immigrazione e la colonizzazione in America, Africa, Asia ed Oceania (fino al giugno 1907) 1907, 15, 1593

N. B. Il numero in *grassetto* indica, per ciascun anno, il fascicolo del " Bollettino „ e quello in carattere comune la pagina.

Leggi sull'emigrazione.

Legge 9 giugno 1897 e regolamento 14 marzo 1898 dell'Impero germanico, sull'emigrazione	1902,	10,	35
Regio decreto 20 novembre 1902, che modifica gli articoli 3 e 9 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero . .	"	12,	72
Regio decreto 11 dicembre 1902, n. 540, che modifica il regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione	1903,	1,	63
Modificazioni al regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione:			
a) Relazione del Commissariato al Consiglio di Stato circa le proposte di modificazioni al regolamento sull'emigrazione	"	5,	3
b) Testo degli articoli del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione, confrontato col testo degli articoli ad essi sostituiti con regio decreto 11 dicembre 1902, n. 540.	"	5,	16
Legge ungherese 11 marzo 1903, sull'emigrazione . .	1904,	15,	13
Progetto di legge del Governo austriaco sulla emigrazione	1906,	3,	127
Disegno di modificazioni alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, presentato alla Camera dei deputati il 17 marzo 1907	1907,	8,	773
Legge 2 marzo 1907, sull'emigrazione dei cittadini degli Stati Uniti e sulla loro protezione all'estero .	"	13,	1356

Leggi su l'immigrazione, la colonizzazione, ecc.

Europa.

Atto 11 agosto 1905, che modifica la legge riguardante l'immigrazione di stranieri nel Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda	1906,	1,	17
Regolamento 19 dicembre 1905, per l'esecuzione dell'Atto del 1905, concernente l'immigrazione di stranieri nel Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda	"	1,	24
Ordinanze e istruzioni per l'esecuzione dell'Atto del 1905, concernente l'immigrazione di stranieri nel Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda	"	1,	28

America Settentrionale.

Proposte di modificazioni alle leggi sull'immigrazione negli Stati Uniti dell'America del Nord	1902, 11,	40
Legge 3 marzo 1903, n. 162, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.	1903, 6,	94
Legge 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.	1907, 13,	1353

America Centrale.

Regolamento sull'immigrazione nell'isola di Cuba	1902, 3,	50
Legge 11 marzo 1904, che proibisce l'immigrazione dei Cinesi, dei Turchi e dei Siriacci nel Panama	1904, 6,	58
Legge 25 gennaio 1896, sull'immigrazione nella Repubblica di Guatemala	1905, 19,	1558

America Meridionale.

Legge 8 gennaio 1903, n. 4167, sulla concessione delle terre fiscali nella Repubblica Argentina	1903, 7,	16
Regolamento 2 novembre 1903, per l'esecuzione della legge 8 gennaio 1903 sulla concessione delle terre fiscali nella Repubblica Argentina	1904, 2,	21
Disegno di legge sulla colonizzazione nella Repubblica Argentina delle terre appartenenti a privati e ai Governi delle province, e relativo messaggio al Congresso nazionale, del 16 agosto 1903	" 2,	35
Legge 19 ottobre 1876, sull'immigrazione nella Repubblica Argentina	" 5,	35
Legge 9 ottobre 1903, sull'immigrazione nel Paraguay.	" 6,	53
Legge 25 giugno 1904, sulla colonizzazione nel Paraguay.	" 18,	14
Legge 20 dicembre 1892, sulla colonizzazione nello Stato del Paraná (Brasile).	" 18,	26
Legge 26 agosto 1894, sull'immigrazione negli Stati Uniti del Venezuela	1905, 11,	825
Regolamento 24 giugno 1905, n. 1211, concernente l'immigrazione nel Cile	1906, 3,	182
Legge federale 13 dicembre 1905, sulla colonizzazione nel Brasile	" 5,	308
Legge 14 novembre 1892, n. 26, sull'immigrazione nello Stato di Rio de Janeiro	" 6,	396

Legge 5 febbraio 1896, n. 276, sulla introduzione di immigranti e sulla istituzione di colonie agricole nello Stato di Rio de Janeiro	1906,	6,	399
Legge 5 dicembre 1896, n. 302, che modifica la legge 5 febbraio 1896, n. 276, e provvede al trasporto gratuito degli animali destinati ai lavori agricoli nello Stato di Rio de Janeiro	"	6,	401
Legge 24 dicembre 1898, n. 410, su l'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di Rio de Janeiro	"	6,	401
Legge 5 ottobre 1899, n. 28, sulle terre pubbliche nello Stato di Rio Grande del Sud	"	11,	780
Regolamento 4 luglio 1900, n. 313, concernente il servizio delle terre pubbliche, la legittimazione dei possessi, la misurazione, conservazione e alienazione delle terre demaniali ed il regime coloniale e forestale nello Stato di Rio Grande del Sud.	"	11,	782
Decreto 19 aprile 1907, n. 6455, che approva le norme per il servizio del popolamento del suolo nazionale nel Brasile	1908,	6,	692
Legge 27 dicembre 1906, n. 1045 C., su l'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di S. Paolo	"	6,	717
Regolamento 25 settembre 1907, n. 1519, per l'immigrazione libera al Cile	"	7,	775
Decreto 14 ottobre 1907, n. 1621, concernente il riordinamento dell'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione nel Cile	"	7,	782

Africa.

Legge del 1902 sull'immigrazione nella Colonia del Capo di Buona Speranza	1903,	4,	65
Legge 5 maggio 1897, restrittiva dell'immigrazione nella Colonia del Natal.	"	7,	51
Regolamento 4 febbraio 1903 per l'applicazione della legge del 1902 sull'immigrazione nella Colonia del Capo	"	7,	56
Disposizioni circa l'immigrazione nella Colonia del Capo di Buona Speranza	"	10,	50
Decreto 15 giugno 1903, che regola l'immigrazione nel Madagascar	"	11,	63
Legge n. 30 del 1903, che impone maggiori restrizioni all'immigrazione nella Colonia del Natal.	1904,	15,	23

Decreto 17 giugno 1902, n. 383, del Governatore della Colonia di Mozambico, che regola l'entrata e l'uscita dei passeggeri, per via di mare, dal distretto di Lourenço Marques (Colonia portoghese dell'Africa orientale)	1905, 11,	844
Decreto 6 aprile 1903, n. 39, del Prefetto di Costantina (Algeria), circa le misure di polizia per lo sbarco di stranieri non muniti di regolari documenti personali e privi di mezzi di sussistenza	1906, 12,	890
Norme concernenti la colonizzazione nella Reggenza di Tunisi	" 12,	891
Decreto 15 agosto 1903, del Governatore della Costa francese dei Somali e dipendenze, che regola l'immigrazione nel Protettorato	" 12,	891
Disposizioni circa l'immigrazione e l'emigrazione nella Tripolitania	" 12,	892
Ordinanza n. 10 del 1903, che impone restrizioni all'immigrazione nella Rhodesia del Sud e provvede alla espulsione degli immigranti proibiti	" 12,	893
Ordinanza n. 13 del 1904, che modifica l'ordinanza del 1903, restrittiva dell'immigrazione nella Rhodesia del Sud	" 12,	897
Decreto 19 marzo 1906 del Sultano di Zanzibar, che impone restrizioni all'immigrazione	" 12,	900

Australasia.

Legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia	1902, 12,	45
Regolamento per l'esecuzione della legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia	" 12,	50
Legge n. 16 del 1901, restrittiva dell'immigrazione dei lavoratori della Polinesia	" 12,	53
Legge n. 33 del 1899, che impone alcune restrizioni all'immigrazione nella Nuova Zelanda	1903, 14,	45
Disposizioni relative alla legge n. 33 del 1899, restrittiva dell'immigrazione nella Nuova Zelanda	" 14,	51

Leggi sociali di maggiore interesse per gli emigranti e altre leggi.

Legge 5 gennaio 1904, che dichiara privilegiati i crediti dei lavoratori agricoli nel Brasile per il pagamento dei loro salari.	1904,	2,	44
Disegno di legge per l'istituzione di un ufficio d'informazioni e di mostra campionaria per gl'immigranti in Ellis Island (Stati Uniti d'America). . .	"	14,	36
Convenzione 13 maggio 1904 fra l'Inghilterra e la Cina per l'impiego della mano d'opera cinese nelle Colonie e nei Protettorati britannici	"	18,	32
Convenzione 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai	"	18,	37
Legge del gennaio 1904 sul pagamento dei salari degli operai nello Stato di Massachusetts (Stati Uniti). .	1905,	8,	636
Decreto 30 aprile 1904 del Governatore dello Stato di Messico (Stati Uniti del Messico) circa gl'infortuni sul lavoro.	"	8,	637
Legge 27 aprile 1904, che regola l'esercizio delle agenzie di collocamento nello Stato di Nuova York. . .	1906,	1,	34
Legge 2 agosto 1882, che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare negli Stati Uniti d'America .	"	5,	301
Legge 1° settembre 1905, dello Stato di Massachusetts, che impone una cauzione ai banchieri e ai cambialvalute a garanzia delle loro operazioni	"	12,	855
Legge degli Stati Uniti 29 giugno 1906, sulla naturalizzazione degli stranieri	1907,	13,	1380
Convenzione 9 giugno 1906, fra l'Italia e la Repubblica francese, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro	1908,	6,	633
Regio decreto 30 giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro	"	6,	639
Regolamento per le Amministrazioni francesi e italiane per l'esecuzione della Convenzione firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e relativa al risarcimento dei danni prodotti da infortuni sul lavoro occorsi ai rispettivi connazionali nei due paesi.	"	6,	640

Regio decreto 22 dicembre 1907, n. 783, che approva il regolamento per l'esecuzione della Convenzione firmata a Parigi il 9 giugno 1906, fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro	1908,	6,	645
Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infor- tuni sul lavoro in Francia e dei loro aventi diritto	"	6,	647
Convenzione addizionale 20 gennaio 1906, tra la Fran- cia e l'Italia, pel trasferimento dei depositi fra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi.	"	6,	678
Regio decreto 27 dicembre 1906, n. 729, che dà esecu- zione all'accordo italo-francese del 20 gennaio 1906, pel trasferimento di fondi fra le Casse ordinarie di risparmio dei due paesi.	"	6,	680
Regolamento annesso al regio decreto 19 luglio 1907 per l'esecuzione della Convenzione addizionale tra la Francia e l'Italia, firmata a Parigi il 20 gen- naio 1906 e relativa al trasferimento dei depo- siti fra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi	"	6,	681
Regio decreto 19 luglio 1907, n. 631, che approva il regolamento relativo al trasferimento di fondi fra Casse ordinarie di risparmio d'Italia e di Francia	"	6,	687
Legge 29 dicembre 1906, n. 1607, che abroga l'ultima parte dell'art. 1° della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, relativa al privilegio dei crediti dei lavoratori agri- coli nel Brasile.	"	6,	690
Regolamento 27 marzo 1907, per l'applicazione della legge sui crediti privilegiati dei coloni nel Brasile	"	6,	691
Legge promulgata nel maggio 1907, per la vigilanza sulle operazioni dei banchieri e pseudo-banchieri nello Stato di Massachusetts	"	8,	790

2. — Statistica dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transo-
ceanici :

a) dal 2 settembre al 31 dicembre 1901 . . .	1902,	1,	61
b) nel primo trimestre dell'anno 1902 . . .	"	5,	58
c) nel secondo trimestre dell'anno 1902 . . .	"	9,	58
d) dal settembre 1901 all'ottobre 1902 . . .	"	12,	66

Statistica degli emigranti italiani giunti nel porto di Nuova York dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901	1902,	2,	42
L'immigrazione negli Stati Uniti	"	2,	48
Statistica del movimento di emigrazione e di immigrazione nell'Uruguay nell'anno 1901	"	4,	70
Notizie statistiche sull'immigrazione nell'Argentina . .	"	8,	68
L'immigrazione nel Canada durante l'anno 1901 . .	"	9,	36
L'immigrazione italiana negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1901-902	"	11,	23
Immigrazione e commercio nell'isola di Cuba durante l'anno 1901	"	11,	50
Movimento dei passeggeri nel porto di Pernambuco (Brasile) durante il primo semestre dell'anno 1902	"	11,	53
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici:			
a) dal 2 settembre 1901 al 31 dicembre 1902 .	1903,	4,	69
b) nel primo trimestre dell'anno 1903	"	6,	107
c) dal 1° gennaio 1902 al 30 aprile 1903.	"	8,	47
d) nel secondo trimestre dell'anno 1903	"	10,	53
e) nel terzo trimestre dell'anno 1903	"	13,	93
L'immigrazione negli Stati Uniti nell'anno finanziario 1901-1902.	"	5,	47
L'immigrazione negli Stati Uniti nell'anno 1902 . .	"	7,	41
L'immigrazione nel Canada nell'anno 1902	"	7,	49
Statistica dell'emigrazione italiana avvenuta nell'anno 1902	"	8,	58
L'immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1902 .	"	14,	53
L'immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno 1902-1903	"	14,	57
Notizie circa l'immigrazione e la colonizzazione nella Repubblica del Cile	"	14,	58
Emigrazione dal Regno Unito nel primo semestre del 1903	"	14,	60
Statistica dell'emigrazione italiana avvenuta nel 1° semestre dell'anno 1903 in Europa e fuori d'Europa.	"	15,	70
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici:			
a) nel quarto trimestre dell'anno 1903	1904,	2,	55
b) nel primo trimestre dell'anno 1904 e negli anni 1902 e 1903	"	4,	50
c) nel secondo trimestre dell'anno 1904	"	13,	40
d) nel terzo trimestre dell'anno 1904	"	17,	75

L'immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1902-1903	1904,	2,	14
Movimento dell'emigrazione italiana negli anni 1902 e 1903.	"	7,	187
L'immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1903	"	13,	20
Statistica dell'emigrazione italiana per l'estero avvenuta nell'anno 1903	"	13,	27
L'immigrazione italiana nell'Uruguay durante l'anno 1903	"	14,	38
L'immigrazione in Australia durante l'anno 1903	"	15,	68
Numero degl'Italiani residenti nel Brasile.	"	15,	70
Statistica dell'emigrazione italiana per l'estero avvenuta nel 1° semestre dell'anno 1904	"	18,	45
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nel 4° trimestre dell'anno 1904	1905,	2,	157
Notizie sull'immigrazione negli Stati Uniti negli anni 1900-1904.	"	8,	639
Movimento dell'emigrazione italiana transoceanica negli anni 1902-1904	"	9,	681
Statistica dell'emigrazione italiana per l'estero nell'anno 1904	"	9,	689
L'emigrazione italiana nell'anno 1904	"	14,	1029
Emigranti italiani partiti per paesi transoceanici dal 1° gennaio 1902 al 31 maggio 1905	"	14,	1150
Movimento dei passeggeri nel porto di Rio de Janeiro durante l'anno 1904	"	17,	1406
Movimento dei passeggeri nello Stato di San Paolo dal 1892 al 1904	"	17,	1407
Movimento dell'immigrazione nello Stato di Minas Geraes dal 1897 al 1902	"	17,	1418
L'immigrazione nella Repubblica Argentina durante l'anno 1904 e il primo semestre del 1905	"	17,	1421
Notizie sull'immigrazione e sull'emigrazione nella Confederazione australiana e nella Nuova Zelanda	"	17,	1428
L'immigrazione negli Stati Uniti nell'anno finanziario 1904-1905.	"	19,	1567
Statistica dell'emigrazione italiana per l'estero (per paesi d'Europa e fuori d'Europa) nel primo semestre dell'anno 1905	"	19,	1569
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1905	1906,	1,	39
Immigrazione nel Canada durante gli anni 1901 a 1905	"	1,	41

L'immigrazione nella Repubblica di Cuba durante l'anno 1904	1906,	5,	310
L'emigrazione italiana nell'anno 1905	"	7,	421
Movimento dell'emigrazione italiana negli anni 1903, 1904 e 1905 per compartimenti	"	7,	575
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici dal 1° gennaio 1902 al 31 marzo 1906.	"	7,	577
Emigranti trasportati negli anni 1902-1905 da piroscafi di bandiera nazionale e di bandiera estera, divisi per linee di navigazione	"	7,	582
Emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1905	"	11,	811
Emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1905 e numero degli Italiani provenienti da paesi transoceanici durante lo stesso periodo	"	11,	825
Notizie sulla popolazione e sull'immigrazione nella Colonia del Capo di Buona Speranza	"	12,	857
Popolazione straniera censita nel 1905 a Shanghai.	"	12,	907
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1906	1907,	2,	151
Notizie sull'immigrazione negli Stati Uniti d'America nell'anno 1904-1905	"	2,	153
L'immigrazione nella Repubblica Argentina nell'anno 1905	"	2,	174
Emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nel 1° semestre dell'anno 1906	"	5,	483
L'emigrazione italiana per l'estero nell'anno 1906	"	11,	1005
Movimento dell'emigrazione italiana per gli Stati Uniti	"	11,	1023
Movimento dell'emigrazione italiana pel Brasile	"	11,	1051
Movimento dell'emigrazione italiana per l'Argentina	"	11,	1070
L'emigrazione italiana per altri paesi transoceanici (Canada, Cile, Panama, Uruguay, Cuba, Australia)	"	11,	1081
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo	"	11,	1086
Movimento dell'emigrazione italiana nel quinquennio 1902-1906 (dati statistici desunti dai registri dell'Ufficio di ragioneria del Commissariato dell'emigrazione)	"	11,	1185
Emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa nell'anno 1906	"	13,	1317
Emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1906	"	13,	1330

Sulla statistica degli emigranti italiani rimpatriati da paesi transoceanici	1907, 13, 1347
Cenni sulle fonti e sui metodi delle statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione	" 14, 1445
Statistica dell'emigrazione da alcuni Stati d'Europa (1890-1906)	" 14, 1465
Statistica dell'immigrazione in alcuni Stati transoceanici (1890-1906)	" 14, 1546
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1907 e numero degli Italiani provenienti da paesi transoceanici durante lo stesso periodo	1908, 6, 629
L'emigrazione italiana per l'estero nell'anno 1907	" 9, 865
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nel sessennio 1902-1907	" 9, 1070
Censimento degli Italiani in Francia e in Algeria	" 20, 2117
Emigrazione italiana per paesi d'Europa e fuori d'Europa avvenuta nell'anno 1907 e nel primo semestre dell'anno 1908	" 23, 2391
Emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1907, notizie sommarie pel 1908 e numero degli Italiani ritornati da paesi transoceanici durante gli stessi anni	" 23, 2416

3. — Atti del Consiglio dell'emigrazione.

Anno 1902.

I ^a sessione (21, 22 e 24 febbraio). Discussioni sull'attuazione della legge e su vari provvedimenti amministrativi	1904, 8, 3
II ^a sessione (12 marzo, 11 e 12 aprile e 19 giugno). Discussioni sulla tutela degli emigranti all'estero, sulla sospensione dell'emigrazione gratuita pel Brasile, e su alcune modificazioni al regolamento sull'emigrazione	" 8, 53
III ^a sessione (25 e 26 novembre). Discussione sulle tariffe dei noli pel trasporto degli emigranti	" 8, 128

Anno 1903.

I ^a sessione (16 e 22 marzo). Discussioni sul servizio

delle rimesse degli emigrati, sulla costruzione di ricoveri e su vari provvedimenti amministrativi .	1904,	9,	3
II ^a sessione (16 e 18 maggio). Discussione su imprese di colonizzazione nell'America meridionale . . .	"	9,	69

Anno 1904.

I ^a sessione (8, 9, 11, 12 e 13 febbraio). Discussioni sugli addetti di emigrazione, su imprese di colonizzazione nell'America del Sud e su varie questioni amministrative	"	10,	3
II ^a sessione (6, 7, 8 e 9 aprile e 30 maggio). Discussioni su proposte di modificazione alla legge sull'emigrazione e su imprese di colonizzazione nell'America del Sud.	"	10,	51

Anno 1905.

I ^a sessione (23, 24 maggio, 12, 13, 19 e 24 giugno). Discussione sulla tutela dell'emigrazione in America e nei porti d'imbarco	1906,	2,	65
II ^a sessione (23 dicembre). Discussione sui ricoveri nei porti d'imbarco.	1907,	1,	1

Anno 1906.

I ^a sessione (1 e 2 febbraio, 2, 3, 14 e 17 marzo). Discussioni su un ufficio del lavoro a Nuova York e su provvedimenti amministrativi.	"	1,	13
II ^a sessione (28, 29, 30 e 31 marzo, 1 e 4 aprile). Discussione sulle proposte di modificazione alla legge sull'emigrazione	"	12,	1257
III ^a sessione (1, 12, 15, 28 e 29 giugno e 24 luglio). Discussioni sui rimpatri, sui ricoveri, sugli addetti di emigrazione e su provvedimenti amministrativi	"	1,	55

Anno 1907.

I ^a sessione (8, 9, 15, 16, 19 e 22 febbraio, 14 marzo e 1 ^o giugno). Discussioni sui ricoveri, sugli uffici di protezione e di lavoro in Nuova York, sulla tutela degli emigrati nello Stato di San Paolo e su atti amministrativi	1908,	1,	3
---	-------	----	---

II^a sessione (2, 6, 7 e 13 dicembre). Discussioni sull'assistenza degli emigranti nei distretti consolari di Nuova York e di Nuova Orleans, su uno schema di convenzione riguardante la colonizzazione nell'Australia Occidentale e su provvedimenti amministrativi 1908, 8, 846

Anno 1908.

I^a sessione (6, 7 e 10 aprile). Discussioni sui ricoveri e sulle assicurazioni degli emigranti " 8, 903

4. — Relazioni ufficiali del Commissariato dell'emigrazione.

Relazioni sui servizi dell'emigrazione.

Notizie sulla esecuzione della legge e del regolamento sull'emigrazione (Prima relazione annuale sui servizi dell'emigrazione). 1902, 1, 6

Relazione sui servizi dell'emigrazione, in esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, presentata dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati il 28 maggio 1903 (Seconda relazione annuale). 1903, 8, 3

Terza relazione annuale del Commissario generale sui servizi dell'emigrazione, in esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, presentata dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati il 25 marzo 1904. 1904, 7, 9

Quarta relazione annuale sui servizi dell'emigrazione, presentata al Parlamento in esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23. 1905, 14, 1023

Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1905-aprile 1906 (Quinta relazione annuale). 1906, 7, 421

Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1906-aprile 1907 (Sesta relazione annuale). 1907, 11, 999

Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1907-aprile 1908 (Settima relazione annuale). 1908, 9, 865

Relazioni sui prezzi dei noli.

Per il primo quadrimestre dell'anno 1902 1902, 4, 3

Per il secondo quadrimestre dell'anno 1902 " 6, 8

Per il terzo quadrimestre dell'anno 1902	1903,	1,	24
Per il primo quadrimestre dell'anno 1903	"	3,	9
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1903	"	6,	10
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1903	"	13,	10
Per il primo quadrimestre dell'anno 1904	1904,	1,	11
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1904	"	6,	11
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1904	"	17,	11
Per il primo quadrimestre dell'anno 1905	1905,	2,	97
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1905	"	10,	751
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1905	"	21,	1642
Per il primo quadrimestre dell'anno 1906	1906,	4,	201
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1906	"	9,	655
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1906	"	15,	1119
Per il primo quadrimestre dell'anno 1907	1907,	7,	672
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1907	"	19,	2411
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1907	1908,	4,	838
Per il primo quadrimestre dell'anno 1908	"	11,	1290
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1908	"	18,	1964

5. — Relazioni, discussioni parlamentari e leggi e decreti riguardanti i bilanci del Fondo per l'emigrazione.

Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, presentata dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati il 25 giugno 1904 (relatore on. PANTANO)	1904,	11,	7
Relazione della Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati sullo stato di previsione del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905 (relatore on. GARAVETTI) e discussione alla Camera	"	12,	3
Relazione presentata al Senato dalla Commissione di finanze sullo stato di previsione del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905 (relatore on. VITELLESCHI) e discussione al Senato	"	12,	53
Relazione della Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905 (relatore on. FALLETTI)	1905,	15,	1155

Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-1906 (relatore on. FALLETTI)	1905, 15, 1169
Discussione alla Camera dei deputati dei disegni di legge: stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 e assestamento degli stati medesimi per l'esercizio 1904-905	" 15, 1186
Relazione della Commissione di finanze del Senato sul bilancio di assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per il 1904-905 (relatore on. VITELLESCHI)	" 16, 1321
Relazione della Commissione di finanze del Senato sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per il 1905-906 (relatore on. VITELLESCHI)	" 16, 1322
Discussione al Senato dei disegni di legge: assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905 e stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1905-1906	" 16, 1324
Leggi e decreti riguardanti i bilanci di assestamento per il 1904-905 e di previsione per il 1905-906 del Fondo per l'emigrazione	" 16, 1351
Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione (relatore on. ADAMOLI)	" 16, 1370
Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione presentata alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri il 13 giugno 1906 (relatore on. DE AMICIS)	1906, 13, 917
Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Guicciardini) nella seduta del 23 marzo 1906, sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906	" 13, 960
Relazione della Giunta generale del bilancio sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'eser-	

cizio finanziario 1905-906 (relatore on. FALLETTI DI VILLAFALLETTO)	1906, 13, 979
Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Guicciardini) nella seduta del 23 marzo 1906, sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.	" 13, 997
Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (relatore on. FALLETTI DI VILLAFALLETTO)	" 13, 1018
Discussione alla Camera dei deputati intorno ai disegni di legge: assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 e stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907	1907, 6, 546
Relazione della Commissione di finanze del Senato sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (relatore on. RATTAZZI)	" 6, 592
Relazione della Commissione di finanze del Senato sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (relatore on. RATTAZZI).	" 6, 594
Leggi e decreti riguardanti i bilanci di assestamento per il 1905-906 e di previsione per il 1906-907 del Fondo per l'emigrazione	" 6, 598
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-1906	" 6, 619
Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, presentata alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri il 30 maggio 1907 (relatore on. MORPURGO)	1908, 5, 415
Disegno di legge sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907	" 5, 436
Relazione della Giunta generale del bilancio sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e	

della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (relatore on. MONTAGNA).	1908,	5,	449
Disegno di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907	"	5,	451
Relazione della Giunta generale del bilancio sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 (relatore on. RUBINI)	"	5,	452
Disegno di legge sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908	"	5,	453
Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-1908 (relatore on. MONTAGNA)	"	5,	473
Discussione alla Camera dei deputati intorno al disegno di legge: assestamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908. .	"	5,	488
Relazione della Commissione di finanze sull'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908, a tutto il mese di dicembre 1907 (relatore on. BLASERNA).	"	5,	594
Relazione della Commissione di finanze sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (relatore on. BLASERNA). . .	"	5,	595
Relazione della Commissione di finanze sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (relatore on. BLASERNA)	"	5,	597
Leggi e decreti riguardanti l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per il 1907-1908 a tutto il mese di dicembre 1907 e i bilanci di assestamento per il 1906-907 e di previsione per il 1907-908.	"	5,	601
Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907	"	12,	1369
Disegno di legge sugli stati di previsione dell'entrata			

e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909	1908, 12, 1413
Disegno di legge sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908	" 12, 1431
Discussione alla Camera dei deputati intorno ai disegni di legge: stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 e assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908	" 12, 1439
Relazione della Commissione di finanze sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1908-909 (relatore on. BLASERNA)	" 12, 1497
Relazione della Commissione di finanze sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (relatore on. BLASERNA)	" 12, 1504
Estratto della discussione al Senato del disegno di legge: stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, per la parte riguardante i bilanci del Fondo per l'emigrazione.	" 12, 1506
Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione presentata al Senato dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 2 luglio 1908 (relatore on. BETTONI)	" 12, 1510
Leggi e decreti riguardanti i bilanci di previsione per il 1908-909 e di assestamento per il 1907-908 del Fondo per l'emigrazione.	" 12, 1524

6. — Rapporti e notizie circa l'emigrazione italiana e le condizioni degli Italiani all'estero.

Europa.

L'Opera di assistenza degli operai emigrati in Europa e nel Levante . 1902, 3, 54; 11, 46; 1903, 11, 57; 1904, 2, 45	
BODIO LUIGI. — Dell'emigrazione italiana e dell'applicazione della legge 31 gennaio 1901	1902, 8, 3

PERROD ENRICO. — I minorenni italiani nelle industrie lionesi.	1903,	9,	50
DI OPPENHEIM EMILIO. — L'immigrazione italiana nelle province tedesche del Reno e della Westfalia . . .	"	10,	3
KRAUSE FEDERICO GUGLIELMO. — L'emigrazione italiana nella Sassonia e nella Turingia	"	10,	15
DI OPPENHEIM EMILIO. — I minorenni italiani nel di- stretto consolare di Colonia	"	10,	42
SILVESTRELLI GIULIO. — L'emigrazione e le colonie ita- liane in Svizzera	"	11,	3
MARAZZI ANTONIO. — Il Canton Ticino e l'immigra- zione italiana	"	11,	18
BASSO GIUSEPPE. — I Cantoni francesi della Svizzera e le loro colonie italiane	"	11,	39
LAMBERTENGHI BERNARDO. — L'immigrazione italiana nel distretto consolare di Zurigo	"	11,	50
VISCHER ALBERTO. — Gli Italiani nei cantoni di Basilea e di Soleure.	"	11,	53
DE MICHELIS GIUSEPPE. — L'emigrazione italiana nella Svizzera	"	12,	3
RIGHETTI PIETRO FRANCESCO. — Le condizioni dell'agri- cultura nella Gran Bretagna e l'emigrazione italiana . .	"	14,	41
MONDINI PIETRO. — L'immigrazione italiana nella Ba- viera meridionale	1904,	2,	10
COSATTINI GIOVANNI. — L'emigrazione temporanea del Friuli	"	3,	3
L'azione del Segretariato dell'emigrazione di Udine dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904	"	13,	45
L'immigrazione operaia nell'Impero germanico . . .	"	14,	39
RÖCHLING PAOLO. — La Lorena, le province di Co- blenza e di Treviri e l'immigrazione italiana . . .	"	15,	3
HEYER OTTO. — Gli Italiani nel distretto consolare di Düsseldorf	"	15,	65
SCHILLING TEODORO. — L'immigrazione italiana in Ba- viera	"	15,	67
BONIN LONGARE LELIO. — L'immigrazione italiana nel Belgio	1905,	6,	464
GILLON DE ROBAULX AUGUSTO. — L'immigrazione ita- liana nelle provincie di Liegi e di Lussemburgo (Belgio)	"	6,	467
VILLA ANTONIO. — La immigrazione italiana nella pro- vincia di Anversa (Belgio).	"	6,	469

LAMBERTENGHI BERNARDO. — Gli Italiani in Triberg (Foresta Nera)	1905,	8,	662
KRAUSE FEDERICO GUGLIELMO. — L'immigrazione operaia italiana nella città di Lipsia	"	8,	664
DE MICHELIS GIUSEPPE. — Rapporto del R. Addetto per l'emigrazione presso i distretti consolari di Ginevra e di Basilea (Svizzera).	"	18,	1455
PERTILE GIACOMO. — Rapporto del R. Addetto per l'emigrazione presso il Consolato di Colonia (Germania)	"	18,	1469
GOLDSCHMIT GIULIO. — L'emigrazione italiana nel Palatinato (Germania)	"	19,	1564
LEBRECHT VITTORIO. — I minorenni italiani nella Croazia	1906,	1,	3
GIACCHI (dei conti) GIUSEPPE. — Il lavoro degli Italiani in Bosnia ed Erzegovina	"	5,	271
GL'Italiani nelle miniere del Lussemburgo.	"	12,	907
CACCIA DOMINIONI CARLO. — L'immigrazione italiana nel distretto consolare di Innsbruck durante l'anno 1906	1907,	5,	455
LEBRECHT VITTORIO. — Inchiesta sulle condizioni degli Italiani nelle fornaci di Croazia-Slavonia	"	5,	468
DE MICHELIS GIUSEPPE. — L'Ufficio dell'emigrazione italiana nella Svizzera	"	10,	909
JOSA GUGLIELMO. — L'emigrazione nel Molise	"	10,	957
DE MICHELIS GIUSEPPE. — La mutualità fra gli Italiani nella Svizzera al 1° gennaio 1908	1908,	10,	1185
ID. — Relazione del R. Addetto per l'emigrazione nella Confederazione svizzera	"	10,	1233
ROSSI ADOLFO. — Vantaggi e danni dell'emigrazione nel Mezzogiorno d'Italia	"	13,	1549
PERTILE GIACOMO. — Le condizioni degli operai italiani nei distretti consolari di Colonia, Düsseldorf, Saarbrücken e Lussemburgo	"	19,	2027
LELLI G. — Gli Italiani in Marsiglia	"	19,	2077
DE MICHELIS GIUSEPPE. — Le Associazioni italiane nella Svizzera, politiche, artistiche, di istruzione, di convegno e di sport	"	22,	2307
ID. — Le Istituzioni italiane nella Svizzera per l'assistenza degli emigranti	"	22,	2328

Stati Uniti e Canada.

CORINALDI LEOPOLDO. — L'emigrazione italiana negli Stati Uniti	1902,	2,	3
--	-------	----	---

PRAT FERDINANDO. — Gli Italiani negli Stati Uniti e specialmente nello Stato di Nuova York	1902,	2,	14
DALL'ASTE BRANDOLINI ANGIOLO. — L'immigrazione e le colonie italiane nella Pennsylvania	"	4,	40
BRINDISI ROCCO. — L'immigrazione italiana nel Massachusetts	"	5,	3
RICCIO MICHELE. — L'immigrazione italiana nel Connecticut	"	5,	10
VERVENA MARIANO. — L'immigrazione italiana nello Stato di Rhode Island	"	5,	13
BACCELLI GERMANO PLACIDO. — Gli Italiani nel distretto di Albany, N. Y.	"	5,	15
BANCHETTI GIOVANNI. — Gli Italiani nel distretto di Buffalo, N. Y.	"	5,	19
CUNEO GIUSEPPE. — L'immigrazione italiana nel Colorado e nell'Utah	"	5,	26
SEIRA CARLO FILIPPO. — Gli Italiani in California ed in altri Stati della Costa del Pacifico (Stati Uniti)	"	5,	35
SCHIAFFINO PROSPERO. — Gli Italiani nel Maryland	"	11,	3
CERRI NICOLA. — Gli Italiani nell'Ohio	"	11,	6
CUNEO GIUSEPPE. — Gli Italiani nel Kentucky	"	11,	9
CARDIELLO PIETRO. — Gli Italiani nel Michigan	"	11,	10
GINOCCHIO DOMENICO. — Gli Italiani nella Luisiana	"	11,	14
FEDELI GEROLAMO. — Gli Italiani nel Missouri	"	11,	15
SAINT-MARTIN GIUSEPPE. — Gli Italiani nella Luisiana	1903,	1,	3
NICOLINI CLEMENTE. — Gli Italiani nel Texas	"	1,	16
CAFIERO GIOVANNI BATTISTA. — Gli Italiani nella Florida	"	1,	21
PIAZZA GEROLAMO. — Gli Italiani nel Mississippi.	"	1,	23
Sull'Associazione detta di S. Raffaele per la protezione degli immigranti italiani negli Stati Uniti	"	1,	56
ROSSI EGISTO. — Delle condizioni del Canada rispetto all'immigrazione italiana	"	4,	3
Id. — Istituti di patronato dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti	"	4,	29
CONTE A. — Protezione degli immigranti italiani in Boston	"	7,	42
NASELLI GEROLAMO. — Gli Italiani nel distretto consolare di Filadelfia	"	10,	19
SPERANZA GINO CARLO. — Inchiesta sugli abusi contro gli Italiani nel West Virginia	"	14,	10
RAVAIOLI ANTONIO. — La colonizzazione agricola negli Stati Uniti in rapporto all'immigrazione italiana	1904,	4,	3

ROSSATI GUIDO. — La colonizzazione negli Stati di Mississippi, Louisiana ed Alabama	1904,	14,	3
TOSTI GUSTAVO. — La popolazione italiana dello Stato e della città di Nuova York	"	15,	56
ROSSI ADOLFO. — Per la tutela degli Italiani negli Stati Uniti	"	16,	3
La popolazione italiana negli Stati Uniti dell'America del Nord	1905,	11,	815
FARA FORNI GIACOMO. — Gli Italiani nel distretto consolare di Nuova Orleans	"	17,	1391
FABBRI ATTILIO e NASELLI conte GEROLAMO. — Il terremoto di San Francisco di California e la colonia italiana	1906,	12,	872
ROSSATI GUIDO. — Organizzazione ed opera dell'Ufficio di collocamento al lavoro per gli immigranti italiani in Nuova York	1907,	3,	213
CONOSCENTI EUPLIO e SPERANZA GINO CARLO. — L'Ufficio di assistenza legale per gli immigranti italiani in Nuova York	"	5,	435
VILLARI LUIGI. — Gli Italiani nel Sud degli Stati Uniti	"	10,	945
Notizie circa le istituzioni di patronato, beneficenza, assistenza ospitaliera e previdenza a favore di immigranti italiani in Nuova York e Pittsburg (Stati Uniti)	"	13,	1399
VILLARI LUIGI. — Gli Italiani nel distretto consolare di Nuova Orleans (Stati Uniti d'America)	"	20,	2493
MORONI GIACOMO. — L'emigrazione italiana nel distretto consolare di Nuova Orleans	1908,	16,	1851
VILLARI LUIGI. — L'emigrazione italiana nel distretto consolare di Filadelfia	"	16,	1860
QUAIROLI CARLO. — La colonia italiana di Vineland (New Jersey)	"	16,	1885
BERNARDY AMY A. — Sulla distribuzione degli emigrati italiani negli Stati Uniti d'America (Discorso)	"	17,	1902
SPERANZA GINO CARLO. — Effetti d'ordine morale e civile dell'affollamento degli emigrati italiani a Nuova York (Conferenza)	"	17,	1909
STELLA ANTONIO. — Effetti della congestione urbana sulle donne e sui fanciulli (Conferenza)	"	17,	1917

Messico e Cuba.

BEAUREGARD FELICE. — L'isola di Cuba, le sue condizioni commerciali e la immigrazione	1902,	3,	25
---	-------	----	----

ALIOTTI CARLO. — L'immigrazione e le colonie italiane nel Messico	1902,	9,	3
ROSSI EGISTO. — Delle condizioni presenti dell'isola di Cuba rispetto all'immigrazione	"	9,	23
ID. — La colonizzazione e le colonie italiane nel Messico	1903,	6,	52
LIBANI ROMOLO. — Il Messico e la colonia italiana	1908,	19,	2095

Brasile.

PIO DI SAVOIA GHERARDO. — Lo Stato di Santa Caterina (Brasile) e l'emigrazione italiana	1902,	6,	29
ROSSI ADOLFO. — Condizioni dei coloni italiani nello Stato di San Paolo (Brasile)	"	7,	3
AGNOLI RUFFILLO. — Gli Italiani nel Nord del Brasile.	"	8,	22
MONACO ATTILIO. — L'immigrazione italiana nello Stato di San Paolo del Brasile	"	8,	31
CIAPPELLI ENRICO. — Lo Stato di Rio Grande del Sud (Brasile) e l'immigrazione italiana	1903,	4,	48
RIZZETTO RIZZARDO. — L'immigrazione italiana nello Stato di Espirito Santo.	"	7,	20
SILVA GIOVANNI. — Lo Stato del Paraná e l'immigrazione italiana	"	7,	33
SABETTA GUIDO. — La colonizzazione e l'immigrazione italiana nel Paraná	"	10,	3
TATTARA VITTORE AGOSTINO. — La colonizzazione nel Paraná.	1904,	13,	3
PETROCCHI LUIGI. — Le colonie italiane nel distretto di Bento Gonçalves (Rio Grande del Sud)	"	13,	11
ID. — Gli Italiani nel distretto consolare di Bento Gonçalves (Rio Grande del Sud)	"	18,	3
PIO DI SAVOIA GHERARDO. — Lo Stato di San Paolo (Brasile) e l'emigrazione italiana.	1905,	3,	163
RIZZETTO RIZZARDO. — Colonizzazione italiana nello Stato di Espirito Santo (Brasile).	"	7,	473
PETROCCHI LUIGI. — Le colonie italiane nel distretto di Bento Gonçalves (Rio Grande del Sud - Brasile).	"	8,	623
MAZZUCCONI MICHELANGELO. — Le condizioni degli Italiani nello Stato di San Paolo (Brasile)	"	8,	665
MAZZINI FERDINANDO. — Le condizioni del lavoro in Rio de Janeiro in riguardo alla nostra emigrazione	"	11,	855

CARUSO MACDONALD GIUSEPPE. — Le scuole italiane nel Municipio di Urussanga (Stato di Santa Caterina - Brasile)	1905, 11,	856
CIAPELLI ENRICO. — Lo Stato di Rio Grande del Sud (Brasile)	" 12,	875
MAZZINI FERDINANDO. — Gli interessi sociali ed economici italiani nel distretto consolare di Rio de Janeiro	" 13,	957
ANCARANI UMBERTO. — La colonia italiana di Caxias (Rio Grande del Sud - Brasile)	" 19,	1517
SICILIANI VITTORE. — Gli Italiani nel sud dello Stato di Minas Geraes (Brasile)	" 19,	1545
MAZZINI FERDINANDO. — Condizioni dell'emigrazione ita- liana nel distretto consolare di Rio de Janeiro	" 19,	1565
Lo Stato di Espirito Santo (Brasile)	1906, 1,	47
PETROCCHI LUIGI. — Le colonie italiane nel distretto di Bento Gonçalves (Rio Grande del Sud - Bra- sile)	" 5,	279
DE ROSSI GIROLAMO. — Le condizioni degli Italiani nella giurisdizione del regio consolato in Juiz de Fora (Stato di Minas Geraes - Brasile)	" 11,	769
TEDESCHI UGO. — Le condizioni sanitarie degli emi- granti italiani nello Stato di S. Paolo (Brasile)	1907, 2,	95
USIGLIO CARLO. — L'emigrazione nel Brasile	1908, 7,	743
COLETTI SILVIO. — Lo Stato di S. Paolo e l'emigra- zione italiana	1908, 14,	1659; 15, 1737
Id. — L'emigrazione italiana nel Brasile	1908, 16,	1837

Argentina.

MALASPINA DI CARBONARA OBIZZO. — L'immigrazione nella Repubblica Argentina	1902, 3,	3
GIOIA LUDOVICO. — Le condizioni degli Italiani in Bue- nos Aires.	" 8,	56
NAGAR CARLO. — L'immigrazione italiana nel distretto consolare di La Plata	1903, 3,	61
NOTARI GIOSUÈ. — Gli Italiani nel dipartimento di Santa Fé.	" 7,	3
Id. — La provincia di Córdoba (Repubblica Argentina) e alcune delle sue colonie agricole	1905, 22,	1715
Id. — Le provincie argentine di Tucumán, Salta e Jujuy in relazione all'immigrazione italiana	1906, 10,	723

Notizie circa le istituzioni di patronato, beneficenza, assistenza ospitaliera e previdenza a favore di im- migranti italiani in Córdoba e Paraná (Argentina)	1907, 13, 1399
TOMEZZOLI UMBERTO. — L'Argentina e l'emigrazione italiana	1907, 16, 1737; 17, 1849
Id. — L'Argentina e l'emigrazione italiana	1908, 3, 271

Altri paesi dell'America del Sud.

SAVINA ORESTE. — La Repubblica del Chili e l'emigra- zione italiana	1902, 12, 3
CARRARA STEFANO. — La Repubblica dell'Uruguay e l'immigrazione italiana	1903, 5, 32
CERRUTI GIULIO. — Gli Italiani nella Repubblica del Paraguay	" 5, 40
PIRRONE GIUSEPPE. — La Repubblica del Perù e l'im- migrazione italiana	" 15, 3
PIRRONE GIUSEPPE e ROGGERIO ALFONSO. — Gli Italiani nella Repubblica dell'Equatore	" 15, 67
BOREA RICCI RAFFAELE. — La colonizzazione e gli Ita- liani nel Perù	1904, 2, 3
LOMONACO ALFONSO. — Il primo saggio di colonizza- zione italiana nel Cile	1905, 1, 3
ROSATI TEODORICO. — Il Perù e la immigrazione ita- liana	1906, 6, 355
LOMONACO ALFONSO. — Il secondo esperimento di colo- nizzazione italiana al Cile	" 8, 587
CARLETTI TOMMASO. — Gli Italiani all'Equatore	1907, 5, 478
BONINO TEOFILO. — La colonia " Nuova Italia " nel Cile.	" 20, 2537

Africa, Asia e Australia.

CARLETTI TOMMASO. — La Tunisia e l'emigrazione ita- liana	1903, 2, 3
ROSSI ADOLFO. — Le questioni del lavoro nell'Africa del Sud	" 9, 3
Il Congo e l'emigrazione europea	" 14, 24

MINOCCHI SALVATORE. — Gli Italiani nel Caucaso, in Siberia e in Manciuria.	1905,	6,	403
BOREA RICCI RAFFAELE. — Gli Italiani nell' Indo-Cina francese	"	8,	673
L'immigrazione italiana in Tunisia	"	11,	853
Condizioni del lavoro nel Transvaal	1907,	5,	493
DANEO FERDINANDO. — L'immigrazione al Transvaal.	1908,	7,	766

7. — Altre materie.

Relazioni e notizie varie.

Notizie circa l'emigrazione nel Transvaal e nell'Africa del Sud	1902,	9,	41
LABRIOLA A. F. — Dei ricoveri per emigranti ad Amburgo e del sistema di alloggio a Brema	"	10,	19
ROSSI EGISTO. — Delle condizioni della Virginia dell'Est rispetto alla colonizzazione.	"	11,	19
Avvertenze circa l'applicazione delle leggi sull'emigrazione negli Stati Uniti	"	11,	32
Lo Stato del Queensland	"	12,	55
Notizie sulle condizioni del lavoro nel Transvaal	1903,	4,	60
Le condizioni dell'immigrazione agricola in Ribeirão Preto (San Paolo - Brasile).	"	14,	3
COEN CAGLI E. — La stazione di disinfezione pei bagagli degli emigranti nel porto di Napoli	1904,	2,	49
BACCARI EDUARDO. — Lo Stato indipendente del Congo	"	5,	3
Denuncia del <i>Chinese exclusion treaty</i> in vigore fra gli Stati Uniti e la Cina per l'entrata dei sudditi cinesi nel territorio della Confederazione.	"	14,	31
SALEMI PACE BENIAMINO. — Le imprese di colonizzazione nel Sud del Brasile e specialmente nello Stato di Paraná.	1905,	4,	285
BACCARI EDUARDO. — Relazione riassuntiva della missione al Congo.	"	5,	345
PERTILE GIACOMO. — Lo sciopero dei minatori nelle provincie del Reno e della Westfalia.	"	8,	659
Notizie sullo Stato del Congo	"	8,	669
La Società coloniale tedesca.	"	17,	1436
RUSSO GIOVANNI. — Ordinamento dell'Ufficio federale d'immigrazione negli Stati Uniti	"	17,	1448

MONTANO ANTONIO. — Notizie sul servizio sanitario a bordo delle navi addette al trasporto degli emigranti durante l'anno 1904	1905, 20, 1579
Notizie circa il raccolto del caffè nello Stato di S. Paolo (Brasile).	1906, 1, 49; 12, 911; 1907, 5, 497
Le condizioni della Repubblica del Guatemala rispetto all'immigrazione	1906, 5, 314
Un sindacato per la messa in valore del caffè nel Brasile	" 5, 315
DE MICHELIS GIUSEPPE. — Il mercato del lavoro in Svizzera nella prima metà dell'anno 1906	" 6, 349
ROCCA SALVATORE LUCIANO. — La colonizzazione germanica nel Brasile	" 12, 847
Prezzi dei terreni (<i>baldios</i>) nella Repubblica del Messico	" 12, 910
Sulla valorizzazione del caffè nel Brasile . 1906, 12, 911; 1907, 5, 498	
LOMONACO ALFONSO. — Stato presente ed avvenire della colonizzazione europea al Cile	1906, 14, 1043
ZANNONI ILARIO. — Relazione di viaggio della Commissione agricola incaricata d'uno studio sulla colonizzazione nell'Eritrea dalle Società cooperative di lavoratori della terra di Molinella (Bologna) e di Ravenna	" 16, 1195
BARTOLOMMEI-GIOLI GINO. — Agricoltura e colonizzazione nell'Eritrea	" 16, 1259
ROSSATI GUIDO. — Condizioni del lavoro negli Stati Uniti al 31 ottobre 1906	1907, 3, 276
Id. — Le condizioni del lavoro negli stabilimenti industriali di tessitura negli Stati Uniti	" 3, 285
MONTANO ANTONIO. — Notizie sul servizio sanitario a bordo delle navi addette al trasporto degli emigranti durante l'anno 1905.	" 4, 317
Programma di lavoro della Società " Dante Alighieri " di Mantova	" 5, 490
L'Ufficio italiano del lavoro in Essen-Ruhr (Germania)	" 5, 492
Condizioni di vita nella provincia di Santa Fé (Argentina)	" 5, 496
RICCI GIUSEPPE. — Note di un viaggio nell'Australia Occidentale - Studio sulla colonizzazione in alcune regioni di quello Stato	" 9, 843
FRESCURA BERNARDINO. — La Mostra degli Italiani all'estero all'Esposizione internazionale di Milano nel 1906	" 18, 1947
MONTANO ANTONIO. — Statistica degli emigranti curati	

durante l'anno 1906 nelle infermerie di bordo ed appunti sul servizio dell'emigrazione, ricavati dai giornali e dalle relazioni dei medici viaggianti .	1908,	2,	73
Discorso tenuto il 29 febbraio 1908 dal R. Ambasciatore in Washington al banchetto della Camera di commercio italiana in Nuova York	"	7,	735
La questione agraria e l'emigrazione in Calabria (Recensione del volume dei signori D. Taruffi, L. De Nobili e C. Lori)	"	13,	1646
RAYBAUDI-MASSIGLIA conte A. — Inaugurazione della " Exhibit on Congestion of Population „ in Nuova York, marzo 1908 (Discorso)	"	17,	1899
Elenco degli Uffici pubblici di collocamento negli Stati Uniti dell'America del Nord	"	17,	1952
MONTANO ANTONIO. — Statistica degli emigranti curati durante l'anno 1907 nelle infermerie di bordo ed appunti sul servizio dell'emigrazione, ricavati dai giornali e dalle relazioni dei medici viaggianti .	"	21,	2215
L'emigrazione e la sua influenza sul reclutamento dell'esercito	"	23,	2443
Le Società italiane all'estero nel 1908	"	24,	2491

Tabelle dei prezzi massimi dei noli per emigranti.

Per il primo quadrimestre dell'anno 1902	1902,	4,	35
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1902	"	6,	3
Per il primo quadrimestre dell'anno 1903	1903,	3,	3
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1903	"	6,	3
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1903	1903,	11, 90; 13,	3
Per il primo quadrimestre dell'anno 1904	1904,	1, 3 e 79; 4,	74
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1904	1904,	5, 47; 6,	3
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1904	1904,	13, 58; 17, 3 e 80	
Per il primo quadrimestre dell'anno 1905	1904,	17, 80; 1905,	2, 89
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1905	1905,	9, 733; 10,	743
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1905	"	18, 1494; 21,	1633
Per il primo quadrimestre dell'anno 1906	1906,	1, 54; 4,	193
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1906	"	6, 403; 9,	645
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1906	1906,	15, 1109; 1907,	2, 184
Per il primo quadrimestre dell'anno 1907	1907,	3, 295; 7,	663
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1907	"	10, 979; 19,	2401
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1907	1908,	4,	329

Per il primo quadrimestre dell'anno 1908	1908, 11 , 1281
Per il secondo quadrimestre dell'anno 1908	1908, 7 , 799; 18 , 1957
Per il terzo quadrimestre dell'anno 1908	1908, 20 , 2192

Istituti di patronato per gli emigranti.

a) in Italia:

L'Opera di assistenza degli operai emigrati in Europa e nel Levante	1902, 3 , 54; 11 , 46; 1903, 11 , 57; 1904, 2 , 45
Patronati per gli emigranti in Italia	1903, 8 , 7 e 31; 1904, 7 , 137; 1905, 14 , 1050; 1906, 7 , 448; 1907, 11 , 1101; 1908, 9 , 994.
L'azione del Segretariato dell'emigrazione di Udine dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904	1904, 13 , 45

b) all'estero:

Patronati per gli emigrati italiani in paesi esteri	1902, 1 , 34; 1903, 8 , 8 e 33; 1904, 7 , 110 e 138; 1905, 14 , 1089; 1906, 6 , 489; 1907, 11 , 1035; 1908, 9 , 910, 943, 957 e 964.
Sull'Associazione detta di S. Raffaele per la protezione degli immigranti italiani negli Stati Uniti	1903, 1 , 56
ROSSI EGISTO. — Istituti di patronato dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti	" 4 , 29
CONTE A. — Protezione degli immigranti italiani in Boston	" 7 , 42
ROSSI ADOLFO — Per la tutela degli Italiani negli Stati Uniti	1904, 16 , 3
ROSSATI GUIDO. — Organizzazione ed opera dell'Ufficio di collocamento al lavoro per gli immigranti ita- liani in Nuova York	1907, 3 , 213
CONOSCENTI EUPLIO e SPERANZA GINO CARLO. — L'Ufficio di assistenza legale per gli immigranti italiani in Nuova York	" 5 , 435
Notizie circa le istituzioni di patronato, beneficenza, assistenza ospitaliera e previdenza a favore di im- migranti italiani in Nuova York e Pittsburg (Stati Uniti), Córdoba e Paraná (Argentina)	" 13 , 1399
DE MICHELIS GIUSEPPE. — Le Istituzioni italiane nella Svizzera per l'assistenza degli emigranti	1908, 22 , 2328

Rimesse e risparmi degli emigrati.

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati. . . 1902, **1**, 41, 43 e 44; **5**, 55 e 57; **12**, 59; 1905, **18**, 1480; 1906, **11**, 840; 1907, **5**, 500; **10**, 987; **11**, 1141; **13**, 1437; 1908, **7**, 822.

Istruzioni per chi emigra in paesi esteri.

Avvertenze popolari per gli emigranti intorno alla legge
sull'emigrazione 1902, **1**, 50
Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti dell'Ame-
rica del Nord 1902, **2**, 54; 1904, **15**, 33

Giurisprudenza sull'emigrazione.

Sentenze di Commissioni arbitrali 1907, **5**, 504 e 512
Sentenza della Corte di cassazione di Roma. 1907, **10**, 938
Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato. . . 1907, **20**, 2553 e 2567; 1908, **7**, 828.

C) Pubblicazioni popolari distribuite gratuitamente.

1. NORME legislative e regolamentari concernenti la concessione dei passaporti per l'estero.
2. ELENCO dei Comuni nei quali sono stati istituiti Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione.
3. AVVERTENZE sulle condizioni del mercato estero del lavoro, pubblicate periodicamente e distribuite ai RR. Prefetti e Sottoprefetti, ai Comitati mandamentali e comunali di emigrazione e alle Società di Patronato, e diffuse per mezzo delle Agenzie telegrafiche e della stampa. In alcuni casi le "Avvertenze" sono inviate a tutti i Sindaci del Regno e, talvolta, vengono ristampate sotto forma di manifesti, da affiggersi nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie, negli albi comunali, sui muri delle chiese e su quelli delle case.
4. AVVERTENZE popolari intorno alla legge italiana sull'emigrazione.

5. AVVERTENZE per chi emigra negli Stati Uniti e nel Canada.
6. ISTRUZIONI per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord.
7. AVVERTENZE per chi emigra al Brasile.
8. AVVERTENZE per chi emigra nella Repubblica Argentina.
9. MANUALE dell'emigrante italiano all'Argentina.
10. AVVERTENZE per l'emigrante italiano nella Svizzera (cav. G. De Michelis).
11. GUIDA dell'emigrante italiano in Francia (S. E. l'ambasciatore conte Tornielli).
12. GUIDA dell'emigrante italiano in Germania e nel Lussemburgo (cav. G. De Michelis).
13. MANUALE per l'emigrante italiano sulle assicurazioni operaie nell'Impero Germanico (conte Lambertenghi).
14. AVVERTENZE sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani affidati al Banco di Napoli.
15. BOLLETTINO DEL LAVORO PER L'EMIGRANTE ITALIANO IN EUROPA.
Pubblicazione settimanale di quattro pagine, contenente notizie sul mercato del lavoro, direttive e consigli utili per gli emigranti, raccolti presso i regi Consoli, gli Uffici governativi e le organizzazioni operaie nei diversi Stati. Il Bollettino è compilato a cura del regio Ufficio dell'emigrazione nella Svizzera (redattore cav. G. De Michelis) ed è inviato gratuitamente alle Autorità consolari, ai Prefetti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni di maggiore emigrazione, ai Patronati per gli emigranti ed alle principali organizzazioni operaie.

Società italiane all'estero nel 1908

Nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 24 del 1908, fu pubblicato un elenco delle Società italiane di beneficenza, previdenza, assistenza ospitaliera, istruzione scolastica e musicale, recitazione, educazione fisica e ricreazione esistenti all'estero intorno al 1908. A tale elenco è d'uopo fare le seguenti aggiunte o variazioni:

Svizzera. — A complemento delle notizie contenute nell'elenco delle Società italiane in Svizzera (pag. 124 e seg. dello stesso *Bollettino*) sono da aggiungere i seguenti sodalizi che hanno sede nella circoscrizione del regio Viceconsolato in Briga (Cantone del Vallese).

Società italiane esistenti nel Cantone del Vallese.

Circoscrizione consolare di Briga.

DENOMINAZIONE E LUOGO di residenza	Anno di fondazione	Numero dei soci	Patrimonio netto lire italiane
Società italiana di mutuo soccorso in <i>Naters</i>	1899	?	?
Società italiana di mutuo soccorso di <i>Martigny</i> e dintorni	1903	64	1,700 —
Società di mutuo soccorso fra la co- lonia italiana di <i>Monthey</i> e <i>Col-</i> <i>lombey</i>	1898	75 a 80	4,025 —
Società italiana di mutuo soccorso in <i>Sion</i>	1905	30	1,200 —
Società musicale "Regina Elena" in <i>Martigny</i>	1904	25 e 10 onorari	. . .
"La Fratellanza", Società di mutuo soccorso in <i>Goppenstein</i>	1908	140 e più	. . .
Società italiana di mutuo soccorso "Dante Alighieri" in <i>Sierre</i> e dintorni	1908	100 circa	1,000 — più un fondo per la bandiera

Uruguay. — Per le Società italiane nell'Uruguay si deve tener presente quanto appresso:

A pag. 4 dello stesso fascicolo del *Bollettino* si legge il seguente periodo:

“ Nell'Uruguay, invece, lo spirito di associazione fra gli Italiani, ivi dimoranti, è venuto affievolendosi negli ultimi anni, come è dimostrato dal fatto che, mentre alla fine del 1897 esistevano in quello Stato 72 Società con 11,400 soci e un capitale superiore a due milioni di lire, esse si sono ora ridotte a 23, con 3400 soci e un patrimonio di 996 mila lire „

L'apprezzamento e le cifre sono insussistenti, l'uno e le altre essendo dovuti ad un errore di addizione, come è dimostrato dal confronto delle notizie sull'Uruguay contenute a pag. 142 e seg. del fascicolo medesimo.

Risulta, infatti, che i sodalizi italiani nell'Uruguay sono 46, con un totale di 12,920 soci ed un capitale complessivo di lire italiane 4,087,659.

Avvertenze per gli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri

Stati Uniti (*Circolare n. 203, in data 28 gennaio 1909*). — Mentre le condizioni generali del mercato del lavoro negli Stati Uniti si mantengono ancora sfavorevoli all'impiego di mano d'opera estera, la nostra emigrazione per quella destinazione accenna a riprendere con intensità.

L'Ufficio gratuito di collocamento per gli operai italiani in New York, l'Ufficio federale d'informazioni per gli emigranti e le altre agenzie di collocamento di New York hanno una scarsissima, quasi nulla, richiesta di braccia. L'aumento dell'emigrazione per gli Stati Uniti in questo momento non trova pertanto riscontro in un'adeguata richiesta di mano d'opera.

Le grandi imprese ferroviarie, che impiegano normalmente il maggior numero di braccianti e operai, non hanno ancora dato mano a nuovi importanti lavori e si prevede che ciò non avverrà prima della primavera, e così, prima dello stesso tempo, a causa della rigida stagione, non potranno essere ripresi i grandi lavori all'aperto in cui suole trovare collocamento una parte rilevante dei nostri emigranti.

Tale situazione, come risulta anche da rapporti dei regi Consoli di New Orleans, di Denver (Colorado) e di San Francisco, non è diversa negli Stati agricoli del Sud o nelle regioni minerarie, nella California e negli altri Stati della costa del Pacifico.

Tali notizie vengono pure confermate in un recente telegramma del regio Ambasciatore in Washington, il quale mette in guardia “ contro le conseguenze dell'aumento dell'emigrazione, che le “ condizioni degli Stati Uniti non legittimano ancora e che potrebbe originare disinganni e miserie „.

Inoltre è opportuno richiamare nuovamente l'attenzione dei

nostri lavoratori sulla grande difficoltà che essi incontrano per entrare a far parte delle *Trade Unions* nei diversi Stati dell'Unione; e ciò costituisce un altro serio ostacolo al loro proficuo collocamento.

Date queste condizioni, conviene mettere in guardia contro i pericoli di un' affrettata o troppo abbondante emigrazione negli Stati Uniti.

Stati Uniti (*Circolare n. 204, in data 10 aprile 1909*). — Nei primi tre mesi del corrente anno sono partiti per gli Stati Uniti oltre 100,000 italiani, numero di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro anno precedente.

Giungono, d'altra parte, dalla Confederazione americana notizie continue e attendibili di una sensibile sovrabbondanza di mano d'opera in confronto degli attuali bisogni, sicchè molti di coloro che già si sono recati colà si trovano disoccupati ed in tristi condizioni. Una generale ripresa dei lavori e degli affari è tuttora subordinata alla soluzione di gravi questioni, fra cui importantissima quella della riforma delle tariffe doganali.

È nel più vitale loro interesse che il Commissariato nuovamente sconsiglia i nostri emigranti dal recarsi ora in gran numero agli Stati Uniti, ove aggraverebbero le condizioni dei già andati, esponendosi essi stessi a grave danno.

Il Commissariato confida di avere in quest'opera di propaganda la viva e sincera cooperazione di tutte le Autorità, della stampa di ogni partito e di tutti coloro che si interessano alle sorti della nostra emigrazione.

RECENSIONE

L'emigrazione femminile italiana in Germania e in Svizzera.

L'esodo delle operaie italiane che si recano in Francia, in Svizzera e in Germania in cerca di lavoro più retribuito è cresciuto, da qualche anno, a tal segno da richiamare la vigile attenzione di coloro che si interessano alla nostra emigrazione.

Nel Congresso femminile tenutosi in Roma, nel mese di aprile del 1908, per iniziativa del Consiglio nazionale delle Donne italiane, molte voci si levarono per sostenere la necessità di provvedere ad un'efficace tutela delle nostre operaie, che, costrette ad espatriare dalle loro tristi condizioni economiche, sono esposte nei paesi stranieri che le ospitano ad insidie e a pericoli d'ogni sorta, resi ancora più gravi dalla loro scarsa istruzione e dalla poca o niuna conoscenza della lingua.

Un primo benefico risultato di questo Congresso si ebbe nell'istituzione in Roma di un *Segretariato femminile permanente per la tutela delle donne e dei fanciulli emigranti*, come sezione del suddetto Consiglio nazionale. Il Segretariato, presieduto dalla contessa Maria Lisa Danieli Camozzi, si pose subito all'opera e tutto fa sperare che esso non verrà meno al nobile scopo per cui fu istituito.

Il Commissariato dell'emigrazione, convinto dei grandi vantaggi che possono recare tali iniziative, quando siano promosse e condotte innanzi con attività e serietà di propositi, non solo seguì con vivo interesse i lavori del Congresso, ma vide con molto compiacimento il sorgere di questa nuova istituzione, intesa alla protezione delle operaie italiane all'estero, e in prova di ciò affidò alla contessa Danieli Camozzi, quale Presidente del Segretariato, l'incarico, datole anche dal Consiglio nazionale, di ispezionare i numerosi opifici e ricoveri, ove sono donne e fanciulli italiani, in Francia, in Svizzera e in Germania.

La contessa Danieli Camozzi visitò infatti questi due ultimi paesi, e sui risultati della sua inchiesta presentò una relazione al Consiglio nazionale delle Donne italiane che fu pubblicata nella *Vita Femminile Italiana* (1).

(1) Fascicolo di gennaio 1909.

La relatrice rilevò come nella Svizzera la mano d'opera italiana sia molto apprezzata e senza di essa parecchi opifici si dovrebbero forse chiudere. Molti industriali svizzeri si sono convinti che, quanto meglio le operaie sono trattate, tanto maggiore è il prodotto che essi ne ricavano, e perciò, preoccupati dalle poco buone condizioni materiali e morali che attendono in Svizzera le fanciulle, che essi fanno reclutare nelle nostre campagne, e specialmente nel Friuli, nel Bellunese e nel Lucchese, ottennero che le suore di Menzingen fondassero dei *Mädchenheime*, ossia ricoveri per fanciulle. Tali ricoveri esistono, infatti, a Dittikon, a Baar, a Lucerna e in varie altre città; il loro numero ammonta attualmente a 33. Essi sono tenuti generalmente con molto ordine e molta pulizia: con una spesa di 85 centesimi al giorno, le ragazze vi sono alloggiate, nutrite e curate, se inferme. Gioverebbe che molti altri di questi ricoveri fossero istituiti, soprattutto nei maggiori centri di emigrazione femminile, dove la mancanza di essi è di grave danno, perchè le fanciulle, lasciate in balia di se stesse, senza protezione e senza aiuto, finiscono quasi sempre per cadere in mano di sfruttatori, dai quali non possono più liberarsi e che le trascinano al vizio.

Pur in Germania è vivamente sentito il bisogno di una maggiore tutela delle emigranti italiane, le quali anche colà restano il più delle volte alla mercè degli incettatori, che le sfruttano indegnamente, somministrando loro un vitto insufficiente e di pessima qualità e un alloggio dove non sono osservati neppure i più elementari principî dell'igiene e della morale.

Stanno bensì sorgendo anche in quello Stato società locali che si propongono per fine la protezione dei nostri emigranti, e alcune promettono anzi di dare buoni risultati, ma la loro azione è affatto inadeguata al bisogno. Così pure esistono in varie città tedesche ricoveri (*Heime*) per fanciulle, ma sono in numero ancora troppo esiguo. Sarebbe necessario che essi si moltiplicassero e ne sorgesse uno accanto ad ogni opificio, ove sono occupate donne e fanciulli italiani.

Se tutte le nostre operaie trovassero, fin dal momento in cui lasciano la famiglia, appoggio morale e materiale e se tale appoggio non venisse loro a mancare per tutto il tempo in cui ne rimangono lontane, l'emigrazione, che ora è senza dubbio un danno per le fanciulle italiane, potrebbe convertirsi in un vantaggio, perchè esse, in un ambiente di benessere fisico e morale, sicure del domani, diverrebbero amanti della nettezza, ordinate, previdenti, qualità che spesso, purtroppo, non hanno.

Per raggiungere questo scopo, occorrerebbe anzitutto che si usasse maggiore severità nel rilascio dei passaporti per l'estero in guisa da rendere più difficile, per non dire impossibile, l'emigrazione di fanciulli di

ambo i sessi, non ancora quattordicenni. Sarebbe inoltre necessario che sorgessero nei vari centri dei paesi esteri, ove i nostri emigranti affluiscono in maggior numero, comitati corrispondenti del Segretariato femminile, composti di nostri connazionali senza colore politico, ma animati soltanto da amor di patria. Questi Comitati dovrebbero, insieme alle società attualmente esistenti, "l'Opera di mons. Bonomelli", "l'Umanitaria", la "Dante Alighieri", "l'Amie de la jeune fille", che tanto si adoperano in pro degli emigranti, far capo al Segretariato, il quale, alla sua volta, dovrebbe avere dei comitati nelle regioni d'Italia, dove maggiore è il reclutamento delle operaie. Gioverebbe infine istituire un ufficio centrale, con sede a Milano, al quale tutti i comitati italiani indirizzassero le fanciulle che devono recarsi all'estero, e nominare ispettrici viaggianti incaricate di condurle agli opifici in cui hanno trovato occupazione e di affidarle a persone che offrano sicure garanzie di onestà e di moralità.

Tali sono i rimedi che la relatrice propone per eliminare, o, almeno, per attenuare gl'inconvenienti a cui dà luogo l'emigrazione delle donne e dei fanciulli italiani in Svizzera e in Germania. È da augurare che questi rimedi siano prontamente adottati non solo per opera del Segretariato femminile, ma di tutti coloro cui stanno a cuore il benessere dei nostri connazionali all'estero e il buon nome d'Italia.

INDICE

I. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione:	
Nuova legge degli Stati Uniti (19 dicembre 1908) concernente l'assetto dei piroscafi per emigranti	PAG. 3
Legge contenente disposizioni circa la compilazione delle liste dei passeggeri stranieri che partono dagli Stati Uniti	" 9
Norme che regolano l'immigrazione nel Protettorato dell'Africa orientale britannica	" 10
II. Legislazione sugli infortuni sul lavoro:	
Legge 30 maggio 1908, concernente gli infortuni sul lavoro da cui sono colpiti gli artigiani ed operai al servizio del Governo federale degli Stati Uniti	" 12
III. Notizie sui movimenti migratori:	
Movimento delle partenze e dei ritorni di emigranti nel primo trimestre dell'anno 1909, confrontato con quello avvenuto nel primo trimestre del 1908	" 17
L'immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno 1908	" 21
IV. Atti del Ministero degli affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione:	
Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° gennaio al 30 aprile 1909	" 24
V. Elenco delle pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione (fino a tutto l'anno 1908):	
A) Libro "Emigrazione e Colonie" - Raccolta di rapporti dei regi Agenti diplomatici e consolari	" 30
B) Bollettino dell'emigrazione:	
a) Fascicoli del "Bollettino", pubblicati negli anni 1902 a 1908.	" 37
b) Principali articoli contenuti nel "Bollettino", ordinati per materie:	
1. — Legislazione su l'emigrazione, l'immigrazione e la colonizzazione, e legislazione sociale di maggiore interesse per gli emigranti:	
Parte generale.	" ivi
Leggi sull'emigrazione.	" 38
Leggi su l'immigrazione, la colonizzazione, ecc.:	
Europa.	" ivi
America Settentrionale.	" 39
America Centrale	" ivi
America Meridionale	" ivi

Africa	PAG.	40
Australasia	"	41
Leggi sociali di maggiore interesse per gli emigranti e altre leggi	"	42
2. — Statistica dell'emigrazione e dell'immigrazione	"	43
3. — Atti del Consiglio dell'emigrazione	"	47
4. — Relazioni ufficiali del Commissariato dell'emigrazione: Relazioni sui servizi dell'emigrazione	"	49
Relazioni sui prezzi dei noli	"	ivi
5. — Relazioni, discussioni parlamentari e leggi e decreti riguardanti i bilanci del Fondo per l'emigrazione	"	50
6. — Rapporti e notizie circa l'emigrazione italiana e le condizioni degli Italiani all'estero:		
Europa	"	54
Stati Uniti e Canada	"	56
Messico e Cuba	"	58
Brasile	"	59
Argentina	"	60
Altri paesi dell'America del Sud	"	61
Africa, Asia e Australia	"	ivi
7. — Altre materie:		
Relazioni e notizie varie	"	62
Tabelle dei prezzi massimi dei noli per emigranti	"	64
Istituti di patronato per gli emigranti	"	65
Rimesse e risparmi degli emigrati	"	66
Istruzioni per chi emigra in paesi esteri	"	ivi
Giurisprudenza sull'emigrazione	"	ivi
C) Pubblicazioni popolari distribuite gratuitamente	"	ivi
VI. Società italiane all'estero nell'anno 1908	"	68
VII. Avvertenze per gli emigranti intorno ad alcuni paesi esteri	"	70
VIII. Recensione: L'emigrazione femminile italiana in Germania e in Svizzera	"	72